

TORNATA DEL 23 MAGGIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del progetto di legge pei provvedimenti finanziari, e del discorso del deputato Depretis in sostegno dell'articolo 14. = Spiegazioni personali del deputato Cantù circa la pubblicazione di qualche brano di alcune sue lettere state sequestrate a Napoli — Osservazioni del deputato Comin, e suo appoggio all'istanza della comunicazione delle lettere — Istanze dei deputati Valerio e Ricciardi, e dichiarazioni del ministro per l'interno — Si passa all'ordine del giorno. = Considerazioni del ministro per le finanze in appoggio dell'articolo 14 — Sospensione della discussione — Il ministro termina il suo discorso — Repliche del relatore Correnti — Reiezione o ritiro di proposte — Dichiarazioni di voto — Incidente sulla votazione dell'articolo 14, il quale è approvato con emendamenti dei deputati Torrigiani e Bertipichat. = Presentazione di una convenzione col Marocco per il mantenimento di un faro. = Aggiunte del deputato Nervo, ritirate — Voto motivato complessivo del medesimo, non accettato dal deputato Depretis, e non appoggiato — Emendamenti Angeloni, Spanò-Bolani, e Salvagnoli all'articolo 15, non accettati — Aggiunta del deputato De Blasio Tiberio, oppugnata dai deputati Depretis, e Pepoli — Osservazioni del deputato Cancellieri — È rigettata — Obbiezioni, e proposta del deputato Pescatore — Riserve del relatore.*

La seduta è aperta alle ore 9 1/4 antimeridiane.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

SILVESTRELLI, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

11,242. La Giunta comunale di Brozzi, provincia di Firenze, fa istanza perchè non venga accolto il dazio d'esportazione, proposto dalla Commissione pei provvedimenti finanziari, sui cappelli e sulle trecce di paglia.

11,243. Il municipio di Carovilli, provincia di Molise (Campobasso), chiede venga respinto il progetto di legge relativo alla soppressione delle sottoprefetture e siano mantenuti i tribunali circondariali.

11,244. Duecentotredici cittadini di Genzano in Basilicata, si rivolgono alla Camera affinchè voglia provvedere che alla liquidazione, promossa da quel municipio, degli usi civici sul fondo Monteserico, le autorità amministrative procedano con sollecitudine ed imparzialità.

PEPOLI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PEPOLI. Dichiaro che se fossi stato presente all'appello nominale quando fu votato l'articolo della Commissione sulla ritenuta della rendita, avrei votato *no*.

PRESIDENTE. Nel processo verbale sarà presa nota di questa dichiarazione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge pei provvedimenti finanziari.

Non essendo ancora presente il deputato Depretis, che avrebbe a continuare il suo discorso, domando all'onorevole relatore se intende di continuare egli il discorso.

SANGUINETTI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Sanguinetti per una mozione d'ordine.

(Entra nella sala il deputato Depretis.)

Allora do la parola all'onorevole Depretis.

DEPRETIS. Ieri, signori, intesi di dimostrare che le accuse, di cui fu fatto segno il progetto della Commissione non erano fondate, erano spesso contraddittorie, erano molto esagerate. E per persuadere di queste che mi parevano verità evidentissime l'onorevole Cavallini io gli citava qualcheduno dei giudizi da lui stesso pronunciati.

Per provargli oggi che veramente sul progetto della Commissione fu puntato il telescopio delle esagerazione e del sospetto, io prenderò argomento da altri

giudizi che sfuggirono allo stesso onorevole Cavallini il quale manifestava un suo sospetto, dicendo: badate, non è un progetto provvisorio quello che vi sta d'innanzi: è un progetto che deve durare e che pur troppo durerà. Ora l'onorevole Cavallini avrebbe dovuto capire che la Commissione non doveva essere riputata così scempia da presentare un progetto pel quale non vi fosse alcuna speranza che potesse durare; E perchè questa grande novazione potrebbe durare? Perchè farebbe buona prova. Ora vorrebbe l'onorevole Cavallini che non durasse se facesse buona prova?

Egli si maraviglia ancora che la Commissione avesse presentato un articolo invitando il Ministero a presentare diversi progetti di legge onde riordinare le interne amministrazioni del regno, e poi non avesse fatto cenno della legge di perequazione.

La Commissione ha invitato il Ministero a presentare progetti di legge che non esistono; la legge di perequazione esiste; tutto al più la Commissione poteva invitare il Ministero ad eseguirla, ed è tanto vero, che il sospetto è andato troppo oltre e che il dubbio manifestato dall'onorevole Cavallini era infondato, che la Commissione aveva presa, già da molto tempo la risoluzione, di presentare un ordine del giorno, che sta in mano del relatore, il quale tende appunto ad invitare il Ministero ad affrettare le operazioni preparatorie per eseguire la legge di perequazione.

L'onorevole deputato Sebastiani diceva alla sua volta: amo meglio un cattivo catasto che il migliore di tutti i sistemi possibili di denunzie.

Anche questa, mi permetta, è una grande esagerazione.

Che cosa è il catasto delle provincie napoletane a cui appartiene l'onorevole preopinante? È un catasto fondato sulle denunzie.

Dunque non è altro che una denuncia antica. Ma una antica denuncia sarà più autorevole che una nuova? Una denuncia che appartiene alla storia antica, varrà meglio d'una denuncia contemporanea?

SEBASTIANI. Fatta da geometri.

DEPRETIS. Fatta pure da geometri, ma niente impedisce al Governo che nel formare le Commissioni di tassazione non scelga anche a farne parte dei geometri.

L'onorevole Sebastiani sa benissimo che i catasti più invecchiano e più perdono di valore e d'efficacia, e se non sono costantemente seguitati, e dirò perseguitati colle rettifiche, il sistema dell'imposta catastale che debb'essere fondato sulla quotità, dopo il volgere degli anni, diventa un cattivo sistema fondato sulla ripartizione.

Invece succede il contrario col sistema delle denunzie, perchè quanto più invecchia tanto più diventa migliore.

I pregiudizi, massime se sono eccitati e alimentati

dall'interesse, col tempo e colla prova si vincono, gli errori che si commettono in un anno, si correggono nell'anno seguente; epperò tal sistema anche cogli esempi della pratica, non lo possiamo certamente proporre ai peggiori catasti possibili.

Non occorre poi tutta questa fatica nè tutta questa spesa per fare una dichiarazione della rendita o del valore di un fondo; nè c'è bisogno che ciascun contribuente abbia un consigliere in tasca per aiutarlo.

Io ho indicato i motivi per cui non è riuscita l'operazione che si sta compiendo nelle antiche provincie. Quando il denunciante sa a che male, infin dei conti, si espone, allora capirete che la spinta alla frode si diminuisce di molto. Quando il contribuente sa che non pagherà più del 4 per 100 sulla rendita netta che gli appartiene, non credo che vorrà mettersi a rischio d'una multa grave.

Si noti che invece delle Commissioni di sindacato, sono istituite le Commissioni di tassazione, tutte composte di agenti fiscali, e che nella Commissione provinciale d'appello, l'elemento governativo prevale all'elemento elettivo, e per conseguenza molte delle obiezioni spariscono per ciò solo che la procedura è variata; ma poi, ripeto cosa notissima perchè mi paiono tanto strani gli argomenti addotti, se troviamo maniera di accertare i redditi di un avvocato, di un ingegnere, di un industriale qualunque, perchè non la troveremo per accertare i redditi di un fondo? Non abbiamo in questo secondo caso degli elementi, per iscoprire la verità, più abbondanti e più sicuri? Non abbiamo i contratti di compra e vendita, e gli affitti, e le vendite giudiziali, e gli inventari, e le divisioni delle eredità, e gli stessi catasti? Non è più facile il conoscere quanto si ricava da uno stabile di quello che sia il conoscere a quanto ammontino i profitti d'un'industria o d'una professione?

Se non che a tutto questo si risponde che val meglio pagare in denaro, che pagare in perditempi, in disturbi continui, in vessazioni.

E alla nostra volta noi replichiamo che per quanto sia grande il nostro desiderio di non incomodare i contribuenti, riconosciamo però che un dovere superiore ci predomina ed è di non offendere la giustizia, e di non danneggiare lo Stato: il che vuol dire che non possiamo rispettare la comodità d'una ingiustizia, della quale profiterrebbe un numero di contribuenti che non sarebbe poi tanto numeroso, perchè, come abbiamo ieri notato, consisterebbe in quei soli proprietari che non hanno ricchezza mobile di nessuna specie. Per tutti gli altri poi, l'incomodo che si vuole tanto magnificare non sta nello aggiungere sulla stessa scheda la dichiarazione della rendita degli immobili, dichiarazione che non è certo più difficile per i proprietari che per gli affittuari, i mezzadri, i professionisti, i commercianti e gli industriali.

Epperò innanzi ad inconvenienti di così lieve importanza, innanzi ad incomodi personali così poco ri-

levanti dovremmo trattenerci dal compiere una grande riforma?

Se consideriamo bene la proposta colla quale non si farebbe altro che aumentare le imposte esistenti, vediamo che la medesima contrasta collo spirito delle nostre leggi.

La legge sulla ricchezza mobile formata sulla base dei contingententi e sugli indizi ha fatto fin dal secondo anno un passo verso un sistema migliore, perchè un solo terzo dell'imposta si è distribuito sulla base dei contingententi, gli altri due terzi si sono distribuiti con una base più equa, cioè sopra una specie di catastrazione della ricchezza mobile. Colla legge di congruaggio provvisorio si volle ottenere il pareggio politico dell'imposta fondiaria fra le varie parti del regno, ma il legislatore, considerando come questo provvedimento fosse ben lontano dal dare a quest'imposta il suo assetto regolare, volle che la legge di congruaggio non avesse che una durata di quattro anni, e determinò espressamente che nel febbraio del 1867 sarà presentato un nuovo progetto di perequazione, e che la legge cesserà di aver vigore collo scadere dello stesso anno.

Ma vi ha di più. Nella legge di perequazione era così chiara ed evidente l'idea del legislatore di procedere ad un riparto equitativo e fondato quindi sulla quotità, che per quelle provincie nelle quali il disordine dei catasti era dimostrato più evidente e tale da compromettere una tollerabile distribuzione delle imposte, per quelle provincie, il legislatore ha creduto indispensabile d'inserire nella legge stessa una disposizione speciale, onde si procedesse immediatamente ad una perequazione parziale, come quella che avrebbe reso sopportabile l'imposta. Voglio parlare delle provincie subalpine.

Ora che cosa facciamo noi per quelle provincie, e non sono soltanto le subalpine, dove i catasti sono più disordinati, che facciamo con questo provvedimento sommariissimo dell'imposta di due decimi? Provvedimento che avrebbe potuto essere proposto il primo giorno della discussione come pregiudiziale a tutto il progetto, che poteva esser consigliato al signor ministro come la cosa la più semplice e la più regolare, e risparmiare così dei lavori alla Commissione, ed un lungo lavoro alla Camera?

Che cosa sono adunque queste proposte sommarie, e, mi si permetta, così primitive?

Non sono altro che una negazione di quella eguaglianza in fatto d'imposte che prevalse nella legge sulla ricchezza mobile, che informa la legge di congruaggio; sono la negazione di quella giustizia distributrice che la legge ha voluto più specialmente per alcune provincie, nelle quali la distribuzione dell'imposta sulla base dei catasti è stata dalla legge stessa riconosciuta pressochè impossibile.

Vedono adunque i proponenti di qual gravità sia il provvedimento che essi propongono.

Si ha un bel dire, o signori, che si tratta d'un solo decimo: quando la misura è colma basta una piccola aggiunta a far sì che trabocchi. Ed è questo il caso delle provincie dove i catasti sono disordinati. Quindi se volete essere ossequienti al principio che domina la nostra legislazione tributaria voi dovete arrestarvi, come si è arrestata la Commissione, davanti a quella insuperabile difficoltà.

In caso diverso voi lascierete sussistere una immunità pei proprietari che offende il senso morale, e aggraverete alcuni contribuenti in modo incomportabile. I quali contribuenti, veramente troppo gravati, vi diranno che non possono pagare, che tutte le cose hanno un limite, e che questo limite è oltrepassato. E voi che risponderete? Gli direte che il decimo pesa egualmente su tutti i compartimenti, che perciò non offende la giustizia, e che la maggior gravezza nel caso suo particolare dipende dalla viziosa distribuzione catastale.

A questo risponderà il contribuente invitandovi a correggere questo distributore inservibile, a correggerlo prima di aumentare l'imposta, perchè alla fine a che si riduce la vostra risposta, e che soddisfazione date voi al riclamo? Questa sola: sei troppo gravato è vero: tu paghi troppo: la colpa è dei catasti invecchiati: il tuo vicino però paga quasi nulla. E capirete che il contribuente non si dichiarerebbe soddisfatto.

Quindi è, o signori, che per quanto possa parer grave l'incomodo delle denunzie, per quanto possa parer seducente questa proposta di due decimi, la quale, a mio parere, ha proprio il carattere di un abbuonamento contro gli incomodi di un riscatto, contro le vessazioni fiscali, ma pagata in ragione inversa degli interessi, perchè pagano di più coloro, cui giova meno, per quanto speciose siano le ragioni messe in campo per farlo prevalere, vi ha una ragione d'interesse superiore che domina tutto, è la necessità di ripartire i tributi con giustizia, di far prevalere la giustizia per tutti, alla comodità di una parte dei cittadini.

Poi vi è una seconda considerazione, cioè bisogna vedere quali sono le conseguenze di questo provvedimento nell'interesse dello Stato, e forse anche nell'interesse stesso di quei proprietari, a cui nome si propugna e si vuol far prevalere.

È giusto questo provvedimento?

Confrontiamo i due sistemi e confrontiamoli, per maggior chiarezza, nei loro risultati aritmetici.

Il vostro sistema è presto spiegato. Chi paga cinque di principale, aumentando di un quinto, viene a pagare sei; chi paga dieci, viene a pagare dodici; chi paga venti, viene a pagar ventiquattro, e chi paga venticinque, viene a pagar trenta. Voi vedete che il peso diventa sempre più grave, a misura che l'imposta si va aggravando; cresce adunque in ragione inversa della giustizia. Invece vediamo nella sua applicazione il sistema della Commissione, e facciamo un'ipotesi, un caso semplice: prendiamo un patrimonio di 20,000 lire,

che dia una rendita di 1000 lire; supponiamo questa rendita gravata in diversa misura, cioè di un'imposta che equivalga al 5, al 10, al 15, al 20 e al 25 per cento; non sono ipotesi fuori del probabile. Consideriamo ancora l'ipotesi in cui il patrimonio non sia gravato di debiti, e consideriamo il caso in cui sia gravato da un debito di 6000 lire, e quindi di un'annualità passiva di lire 300.

Nella prima ipotesi, se l'imposta è del 5 per cento, pagando la sovratassa di due decimi, il contribuente paga 60 lire; secondo il progetto della Commissione, pagherebbe 88 lire, 28 lire di più.

Se l'imposta è del 10 per cento, coi due decimi, pagherebbe 120 lire; col progetto della Commissione, 136, cioè 16 lire di più.

Se l'imposta è del 15 per cento, coi due decimi, pagherebbe 180 lire; col sistema della Commissione, 184, cioè 4 lire di più.

Se l'imposta è del 20 per cento, coi due decimi, pagherebbe 240 lire; col sistema della Commissione, 232, 8 lire di meno.

Se l'imposta è del 25 per cento, coi due decimi, pagherebbe 300 lire; col sistema della Commissione, 280, 20 lire di meno.

Questi risultati ci dicono che seguendo il sistema della Commissione l'imposta cresce quando è molto leggera, e diminuisce quando è troppo grave: ottiene adunque una distribuzione dell'imposta più equitativa.

Per non tediar la Camera con troppe cifre dirò che gli stessi risultati, ma un po' più sensibili, si ottengono quando la rendita di lire mille sia gravata di un debito ossia d'una annualità passiva di lire trecento. In tal caso alle cifre + 28, + 16, + 4, — 12, — 20, corrispondono queste altre di + 16 + 4, — 5, — 20, — 30, cioè si ottengono delle diminuzioni più sensibili a favore del contribuente più aggravato e meno agiato.

Qui prego la Camera di considerare com'è costituita la proprietà e ripartita l'imposta presso di noi. I possessori di stabili sono molti, ne avremo 3,800,000 circa, cioè quanti sono i contribuenti per la tassa della ricchezza mobile. Però sapete che è piccolissimo il numero di quelli che pagano un'imposta un po' elevata, succede nella fondiaria come succede nella ricchezza mobile, vi è una piramide a base larghissima, e che si restringe rapidamente man mano che s'innalza: e perciò quest'operazione perequatrice agirà sopra una proporzione vastissima, e siccome (noti bene la Camera) le cifre da me esposte nelle due ipotesi di un patrimonio netto di debiti, e di un patrimonio gravato di annualità passive, sono sensibili nei due estremi o di una rendita gravata da una tassa troppo leggera o di altra rendita gravata da tassa troppo grave, ne verrà questa conseguenza che applicando il sistema della Commissione saranno temperate quelle più gravi differenze che più offendono la giustizia e turbano la condizione economica della industria agricola e della pro-

prietà fondiaria. Il quale beneficio ben può ritenersi compensare l'incomodo della denuncia e quello anche più molesto di esporre la verità.

Da ciò ognuno può facilmente vedere come sia ragionevole la proposta della Commissione che riesce ad aggravare il contribuente quando l'imposta è lieve, a sgravarlo quando è troppo grave, tenendo conto anche dei debiti che pesano sulla proprietà fondiaria, e procedendo in ragione diretta degli averi e dell'agiatezza, ed in ragione inversa delle ineguaglianze catastali.

Io capisco che se ci mettiamo a fare il conto e ad applicare questo sistema, del resto abbastanza trasparente o al nostro campetto, o al cantuccio dove siamo nati, o al nostro comune, o al nostro circondario, o a che so io, allora i risultati possono parere molesti: ma, grazie al cielo, io ho abbastanza fede nel patriottismo e nella rettitudine de' miei colleghi per credere che nessuno si sia data la pena di mettersi a fare questi calcoli per farne dipendere un voto; sarebbe un portare troppo in basso, una questione così alta. Una sola cosa ci rimane a fare: dobbiamo vedere se in sé il provvedimento è giusto. Ora che il provvedimento riesca a ripartire molto più equamente l'imposta, questo, signori, è innegabile.

Ma c'è un'altra questione ancora. Bisogna esaminare se la ripartizione dell'imposta, qual vi è proposta dalla Commissione, riesce più giusta, considerando la tassa sulla entrata fondiaria nelle sue più intime attinenze coll'assetto dell'imposta sulla ricchezza mobile che voi avete oramai ribattezzata. Che cosa avete votato nei primi articoli del progetto di legge che vi sta dinanzi, e più precisamente nell'articolo 4? Nell'articolo 4 avete approvato un sistema diverso dal sistema precedentemente in vigore nella tassazione dei redditi della ricchezza mobile. Voi non avete che a confrontare le leggi precedenti colle disposizioni dell'articolo 4, e vedrete queste profonde innovazioni. Ne citerò una che è sostanziale ed a cui più specialmente mi riferisco, ed è che in quell'articolo avete stabilito che tutte le rendite debbano cumularsi per determinare le esenzioni, cioè il caso in cui la rendita del cittadino sia così piccola da reputarsi bastare appena alle prime necessità della vita.

Ho notato in altra occasione come fosse persino ridicolo che un agiato proprietario di stabili, che possiede anche un capitale assicurato con ipoteca, o una rendita fissa che non arriva alle 250 lire, dovesse essere esente. In questo caso la ricchezza maggiore e non la maggiore povertà, sarebbe causa di esenzione.

Il cumulo dei redditi d'ogni specie, ordinato dall'articolo 4, è dunque di una grandissima importanza, e soprattutto importante nel senso fiscale, perchè le esenzioni sono le porte per le quali passano le frodi, e se non vogliamo dei bilanci nominali contraddetti dai conti di cassa, bisogna limitare le esenzioni.

Ora l'articolo 4 cosa dice? Vi dice questo: suppo-

nete un proprietario che abbia un fondo dal quale ricavi 400, o 500 lire di reddito e che poi eserciti anche una piccola industria (sono cose comunissime, massime nei paesi rurali e di montagna; è difficile che colà un piccolo industriale non sia anche nello stesso tempo un piccolo proprietario), ebbene supponete che la sua piccola proprietà gli dia 500 lire di reddito netto, supponete che la sua industria gli dia una rendita di 240 lire, vedete che quest'uomo non si può riputare meritevole di esenzione. Ebbene, col vostro sistema, quelle 240 lire, che sono il frutto della sua industria, sono esenti da tassa, quantunque abbia altre 400 o 500 lire di reddito che gli provengono da altra sorgente.

Invece pigliate il suo vicino che ricava 260 lire da una piccola industria: egli comincia a pagare il 4 per cento: pigliatene un altro che ricava dal suo lavoro 350 lire: pagherà un'imposta che può andare sino al 12 per cento, mentre il primo gode, giusta il vostro sistema, l'esenzione pel reddito di lire 240, quantunque abbia 500 lire di reddito netto che gli provengono dall'agricoltura.

Ma io domando se si possa consentire ad un sistema che conduce a questi risultati!

Io non dirò (sarebbe una sottigliezza) che nell'articolo 4 sia scritta una parola, che si lega all'articolo 14, e che fino ad un certo punto pregiudica questa questione. E quella che dice doversi fare il cumulo dei redditi anche provenienti da beni stabili. Questa è una questione troppo grave perchè possa ritenersi pregiudicata dalle disposizioni che si connettono coll'articolo 14.

Ma c'è un altro punto, e mi fermo su questo solo, perchè non voglio parlare troppo a lungo, ed è la questione dell'industria agricola esercitata direttamente dal proprietario del fondo.

Come provvedete a questo? Col vostro sistema questo proprietario è esente da tassa; cosicchè un piccolo fittaiuolo il quale ricava dalla sua industria e dal capitale che rappresenta il piccolo valore delle sue scorte, appena quanto basta per mantenere la sua famiglia, un piccolo fittaiuolo che col lavoro della intiera sua famiglia guadagna qualche cosa di più di 250 lire, secondo il vostro sistema va inesorabilmente soggetto alla tassa; e se il suo guadagno supera le 350 lire può andare la sua imposta fino al 12 per cento. Or bene, domando io, perchè volete che questi ricchi proprietari, e ce ne sono molti di questi, e l'onorevole Cavallini me ne potrebbe citare parecchi, che sono fittaiuoli dei propri fondi, che esercitano la loro industria in condizioni assai migliori, perchè infine hanno modo di sviluppare i miglioramenti, hanno un capitale col quale possono ottenere i mezzi di far tutte le migliorie possibili e desiderabili, ma perchè questi contribuenti saranno esenti da tassa? Dove troverete una giustificazione di questo sistema, dove troverete chi possa approvare quest'immunità che voi volete conservare nella legge a favore di una classe sola di

cittadini? Io non voglio insistere, o signori, più oltre su questa questione, non voglio distendermi su di essa.

Ma se io volessi e potessi sperare che la vostra attenzione mi seguitasse, ed esaminassi più addentro la questione, e vi facessi vedere in che modo è costituita la proprietà agricola in Italia; se io potessi fissare la vostra attenzione sui gruppi diversi in cui si dividono gl'industriali della terra, voi vedreste, o signori, che nell'applicare il vostro sistema le conseguenze sarebbero anche più gravi che non possiate immaginare. Mi basterà di notare che gli affittuari dei terreni in Italia sono inegualissimamente ripartiti: 194 mila su 310 mila abitanti che appartengono alla classe degli affittuari sono nelle provincie napoletane. Cinque provincie, delle quali, quattro delle meridionali, ed una della Lombardia, che è la provincia di Como, riuniscono una popolazione di 193 mila affittuari; il resto si ripartisce nelle diverse parti d'Italia. Dove noi ne troviamo un po' meno, per esempio nella provincia di Milano sono poco più di ottomila, non credete già che gli affitti non ci sieno; ci sono, ma di diversa natura; ivi si esercita una grande e proficua industria, mentre quella che trovate sminuzzata è una piccola industria e poco fruttuosa.

Ora ponete la sovratassa dei due decimi, e vediamo cosa succederà in molti casi. Sapete che il fittaiuolo è tassato, sapete che il proprietario che affitta i suoi beni sarebbe tassato. Ma se il fittaiuolo appartiene a quella specie d'industriali che hanno capitali sufficienti ed esercitano la grande industria agricola, la loro tassa non cadrà sul proprietario. Invece se trattasi di piccoli e poveri affittuari che coltivano essi stessi colla loro famiglia la terra, la tassa o cadrà molto probabilmente sul proprietario o si convertirà in una diminuzione del prezzo d'affitto nella prossima locazione, seppure non si convertirà tosto alle prime scadenze in una minor somma effettivamente pagata. Sicchè in definitiva, per le provincie massime, dove sono numerosi i piccoli affitti, la tassa dell'affittuario si riduce in un sopraccarico di quella stessa proprietà che voi vorreste esonerare, ma che colpite con un altro decimo di guerra.

Mi basterà questo esempio, e ne potrei citare ben altri.

L'onorevole Sebastiani ha detto che la mezzadria era sparsa ugualmente in tutta Italia. Io mi permetto di osservare che egli si è ingannato; la mezzadria è sparsa inegualmente in tutte le parti d'Italia. Sa l'onorevole Sebastiani qual sia la scala di questa diversa concentrazione dei mezzadri? Deducetelo dai due estremi. Nella provincia di Forlì troverete un mezzadro ogni 3 abitanti; nella Sardegna ne troverete uno ogni 1719 abitanti, e poi c'è tutta la scala intermedia.

Adunque, in questa materia, è d'uopo procedere guardinghi nell'affermare certi fatti, e nel giudicare intorno alla giustizia od ingiustizia di un provvedimento in fatto d'imposte. A me pare poi non esservi dubbio

che operi più conforme ai principii di giustizia il sistema che la Commissione vi propone.

Ma vi è un alto interesse dello Stato, che consiglia a respingere il vostro sistema, il quale, permettetemi che lo definisca, è il sistema della comodità dell'ingiustizia.

Nell'interesse dello Stato fu stabilita una grande imposta, e voi l'avete sancita approvando i primi articoli della legge. Quest'imposta interessa sia i proprietari, che i non proprietari, interessa tutti i cittadini, è indispensabile per la vita della nazione, ed importa che quest'imposta riceva un assetto normale e solido.

Ora, io dico che un'imposta di questo genere, un'imposta sulla rendita, non può essere seriamente ordinata, se non a condizione della sua generalità.

Io vorrei che mi si adducesse un esempio di un'imposta simile a quella che fu vigente presso di noi, la quale lascia fuori del suo raggio d'azione una vastissima superficie, per così dire, la quale produce una somma enorme di rendita che non è punto contemplata che in due casi speciali, cioè nei mezzaiuoli e negli affittuari. Ecco la sola parte di tutta l'industria agricola che è contemplata nella generale applicazione della legge sulla ricchezza mobile.

Questa generalità, si capisce presto come sia indispensabile pel buon assetto della tassa. I patrimoni sono complessi; le rendite tassabili sono quelle che si accertano sotto deduzione delle spese di produzione; questa è la rendita sulla quale deve imporsi la tassa.

Nello stabilire una tassa generale sulla rendita si ammette la deduzione dei debiti, onde evitare una duplicazione di tassa, perchè quello che è passività in un patrimonio, lo si trova attività in un altro. Si deduce poi, nel caso concreto, la imposta fondiaria per la ragione che essendo quella di cui stiamo occupandoci una legge di perequazione, se non si deduce la fondiaria, si andrebbe contro lo scopo e il risultato che la legge si è proposto, anzi si verrebbe ad aggravare in senso inverso, cioè tanto più ad aggravare la tassa quanto più l'imposta preesistente fosse grave ed intollerabile. Quindi è assolutamente necessario, in questo grande esperimento, di comprendere anche l'entrata fondiaria; in caso diverso, molte rendite sfuggiranno alla tassa.

Credete voi che riuscirete a colpire i capitali chirografari? No; in gran parte essi diventerebbero debiti dei proprietari. Andrebbero a ricoverarsi nel campo della immunità.

Le attività speciali se non le colpite nel complesso delle rendite spettanti ad un cittadino, non avete mezzo sicuro di colpirle: le denunce non servirebbero. Che interesse volete che abbia il proprietario a rivelare i suoi debiti? Val molto meglio per lui l'accordarsi col suo creditore, e non disgustarlo. Poi è naturale che debbano i cittadini non assumersi facilmente l'odiosità di andar a rivelare i redditi tassabili degli altri senza nessuna utilità propria.

Notate ancora, che non siete nemmeno sicuri di poter

afferrare tutti i redditi pubblici, una parte dei quali cadono sulla proprietà fondiaria, come sono i redditi ipotecari.

Quando si tratterà dell'accertamento, se il creditore e il debitore se la intendono, potranno presentare delle quietanze che non avranno altro scopo che di sottrarre pel momento alla tassa, se la tassa è un po' rilevante, un dato reddito, salvo a riprendere il posto nel registro delle ipoteche. Per modo che applicando questo sistema voi non riuscirete a far sortire in luce il capitale e la rendita che volete colpire.

Non crediate che io sia di coloro che quando sentono a parlare di capitalisti vedono subito un mostro divoratore: io credo che il negare la utilità delle funzioni sociali che esercitano i grandi capitali, sarebbe un negare la luce. Ma questo non vuol dire che nell'interesse dello Stato non si debba cercare la rendita del capitale onde sottoporla alla legge comune. Del resto poi la frode, in quanto ai chirografi, se non si adotta il sistema della Commissione è facilissima: anzi ha una teoria già completa a cui non c'è che il rimedio proposto dalla Commissione. Voi dovete mille lire alla scadenza di un anno e con l'interesse del 6 per cento: è presto fatto; rilasciate un'obbligazione di 1060 lire, pagabili entro un anno. Rendita non ce n'è: che volete tassare? Disposizioni nelle leggi preesistenti non ve ne sono: come afferrare questa rendita? Non vi ha nessuno interessato a rivelarla, non c'è sanzione penale, e così vi sfugge.

In fine quali saranno i risultati di questo vostro sistema? Secondo me, i risultati saranno inevitabilmente questi: voi restringerete le basi dell'imposta, una gran quantità di materia tassabile vi sfuggirà; se non partite dalla massima della generalità delle denunce, buona parte di redditi sfuggiranno, e allora la base sarà più ristretta. Ristretta la base in che modo applicherete l'imposta? Avrete o l'uno o l'altro di questi due modi: o mantenete l'imposta tale e quale è coll'aliquota nella stessa misura, e l'imposta vi renderà meno; nel caso concreto, per esempio, io credo che applicando il vostro sistema, sfuggirebbe dall'imposta una rendita non minore di 150 milioni, e credo di essere moderatissimo esponendo questa somma per crediti chirografari o ipotecari che sarebbero tassati. Se tutti i proprietari sono obbligati a fare la denuncia e se si sottoponessero a tassa tutte le attività del loro patrimonio sotto deduzione di quelle sole passività che sarebbero indicate e quindi colpite nel patrimonio di un altro, colla perdita di 150 milioni annui di rendita tassabile, si perderebbero appunto quei 12 miserabili milioni che con quel sistema di primitiva semplicità voi volete dare allo Stato; dunque lo Stato non ci guadagna niente; il sistema gli fa perdere coi suoi vizi da una parte, quello che con grande detrimento della giustizia distributrice gli farebbe guadagnare dall'altra.

Ma qui ci perdonano anche i proprietari perchè se voi diminuite di 150 milioni la rendita tassabile, e di 12 milioni annui gl' introiti delle tasse della ricchezza mobile, voi avrete un altro risultato, stante l'attuale nostra legislazione. Su questi 12 milioni che perdetevi non potete ripartire i centesimi addizionali, e non potendolo, perchè la legge lo vieta, sul rimanente della rendita mobiliare che nella misura del 50 per cento, vi trovereste con una deficienza, che potrebb' essere di altri sei milioni che si getterebbero sulla proprietà fondiaria. Quindi la proprietà fondiaria, anzichè guadagnare, perderebbe.

Lo stesso accadrebbe se accostandovi al sistema Sella, voleste aumentare l'aliquota. In tal caso sapete quali rendite verrebbero colpite? Le rendite ipotecarie. La proprietà fondiaria non sarebbe posta in migliori condizioni, ed il progresso dell'industria agricola soffrirebbe gran detrimento. Mi sembra quindi che, sotto qualunque punto di vista si consideri l'emendamento che si vuol sostituire al progetto della Commissione, il medesimo non abbia i requisiti da poter essere accettato. Si noti che le conseguenze alle quali sono col mio ragionamento venute, sono le stesse alle quali si è venuto nel seno della Commissione. La Commissione, esaminati tutti i sistemi possibili, è venuta alla conclusione che bisognava ritornare all'idea di applicare il sistema delle denunce alla rendita fondiaria, se si voleva ripartire l'imposta in un modo giusto ed in un modo fruttuoso per le finanze dello Stato; poichè non basta, lo ripeto, scrivere delle cifre in bilancio, bisogna realizzarle.

Ho finito le mie osservazioni, e solo mi permetterò ancora brevi parole sull'emendamento dell'onorevole Berti-Pichat.

Sono costretto di dire qualche cosa su questo emendamento, ma sarò brevissimo per non tediare la Camera. Ho sentito parecchi dei miei onorevoli colleghi raccomandare questo emendamento per la sua ragionevolezza: ed io intendo dimostrare che questa ragionevolezza non è che un'apparenza. Certamente trattandosi di provvedere alla finanza io non posso lasciare in disparte le ragioni che si desumono dalla perdita che fa l'erario in conseguenza di una proposta qualsiasi: e questo argomento si aggiunse agli altri per determinare la Commissione a respingere questo emendamento. Esso farebbe perdere allo Stato qualche cosa come tre milioni e mezzo.

Ora quando andiamo raggranellando da per tutto imposte d'ogni specie, per colmare la deficienza delle entrate dello Stato questa è una somma che non può essere indifferente, e la Commissione non poteva non tenerne conto: ma per noi questo non sarebbe un motivo che basterebbe per sè a respingere quest'emendamento, ma ce ne sono degli altri e ben più gravi.

In che modo, se seguitiamo le norme comunemente ammesse in fatto d'imposta, si stabilisce la rendita sulla

quale cadono le tasse dirette nell'interesse dello Stato?

Non vi è che un modo, o signori. Le rendite sono depurate dalle sole spese di produzione e non altro: guai se si andasse oltre questo limite; non rimarrebbe materia tassabile, si verrebbero a dedurre perfino le spese di famiglia; la rendita divorerebbe se stessa per sottrarsi alle tasse, non vi sarebbe più niente di tassabile. E ciò è tanto vero che, sia che procediate col sistema di desumere la rendita tassabile dal valor venale, sia che procediate col sistema di determinare la rendita tassabile, desumendola dagli affitti, sia che facciate le stime per determinare la rendita lorda media, le spese medie di produzione per stabilire la rendita netta, voi, in tutti i casi aggiungete alla rendita media che avete accertato tutte le imposte che si sono pagate entro una data epoca, sia nell'interesse dei comuni che delle provincie o dello Stato, e sulla somma di rendita che ne risulta imponete la tassa. E non può esser diversamente, signori, perchè lo Stato non può far dipender l'assetto della sua imposta da altri corpi, da altre volontà, da altri interessi collettivi all'infuori del grande interesse collettivo rappresentato dallo Stato.

Se così fosse, la materia che va ad esser tassata nell'interesse dello Stato, e l'imposta stessa dello Stato non dipenderebbe dallo Stato, ma da atti che si compiono in una diversa sfera d'azione, e d'interessi che non dipendono, e non debbono dipendere dallo Stato, seppure l'autonomia dei comuni e delle provincie non è una vana parola.

I comuni hanno la loro ragione di essere, hanno il loro modo di funzionare determinato dalla legge, ma questa azione non può nè restringere nè menomare quella che spetta allo Stato.

Ma perchè deducete l'imposta erariale? Per peregularla, per mitigarla dove è eccessiva. Perchè i debiti? Per una ragione semplicissima, per non duplicare le imposte sullo stesso patrimonio, sia tassando il patrimonio al lordo ed autorizzando il creditore a fare la ritenuta al proprio debitore, sia obbligando tutti i cittadini a denunziare i loro redditi e tassandoli sotto deduzione di altri debiti, se ve ne sono, che poi sono, in altro patrimonio, tassati. Qui colgo l'occasione per far notare all'onorevole Cavallini che vide un *bis in idem* nella imposta sull'entrata fondiaria, che questo averrebbe invece, se si applicasse il suo sistema, perchè con questo si tassa il reddito presso il creditore e si tassa il reddito netto che è destinato al servizio di quella annualità presso il debitore, e così si viene a tassare due volte.

Ma voi deducete la tassa erariale. Rispondo che è indispensabile perchè se non si facesse la deduzione si tasserebbe più gravemente dove le tasse sono più gravi, cioè si andrebbe in un senso affatto contrario a quello che la legge si propone e che consiste nel diminuire la tassa sull'entrata dove la catastale è più grave, e per

contro nell'accrescerla dove è minore, come ebbi l'onore di dire poc'anzi parlando della perequazione che si ottiene col sistema della Commissione.

Vi è poi anche un'altra ragione e si è che se si facesse luogo alla proposta dell'onorevole Berti-Pichat, lo Stato verrebbe ad accordare indirettamente un premio del 4 per cento per ogni 100 lire di maggiori centesimi addizionali che i comuni dovessero imporre. Ora, notate che lo Stato non deve direttamente impedire l'azione dei comuni; io non sono favorevole alla limitazione dei centesimi addizionali, ma non voglio nemmeno promuoverne l'accrescimento accordando una specie d'incoraggiamento ai comuni, con un sacrificio dello Stato. I comuni hanno delle imposte a cui possono ricorrere, la legge le determina, ma non si può ammettere che la loro azione poi venga o a diminuire la materia che si deve tassare nell'interesse dello Stato, o ad aggravare di troppo l'imposta su questa materia, perchè quando si aggrava troppo l'imposta l'interesse dello Stato ne soffre le conseguenze; e perciò chi è il più interessato ad opporsi ad un'imposta troppo grave è appunto il ministro delle finanze.

Ma vi è una ragione anche più pratica, o signori, che ci consiglia a respingere questa proposta.

I comuni nel regno d'Italia non hanno la loro organizzazione finanziaria uniforme: ci sono dei comuni che non hanno quasi centesimi addizionali che servano a sopperire alle spese del loro bilancio.

Nelle provincie meridionali i centesimi addizionali sono pochissimi, e invece i comuni, massime i più cospicui, trovano conveniente di ricorrere ad altre sorgenti di redditi, e sono i dazi di consumo. Ora applicandosi il sistema dell'onorevole Berti-Pichat a quali conseguenze saremmo noi condotti? Che realmente nell'interesse dello Stato peserebbe con misura diversa l'imposta in alcune provincie dello Stato e vi sarebbe assai più grave. Ora questo sconcio a giudizio della Commissione non si può ammettere, non si può consentire.

Per queste ragioni io debbo manifestare l'opinione mia e quella della Commissione, perchè la Camera non voglia accogliere l'emendamento dell'onorevole Berti-Pichat.

Finisco il mio, forse troppo lungo discorso, e la Camera me lo perdoni, perchè dovendo rispondere a molti discorsi, ed opporre un argine ad una piena così furibonda, naturalmente vi è voluto anche il tempo, che è anch'esso un elemento di difesa.

Finirò dunque con un'osservazione e con una dichiarazione.

Io ho veduto schierati fra gli oppositori dell'articolo 14 molti de' nostri onorevoli colleghi che hanno votato contro l'articolo 5. Ebbene, io mi permetto di osservare a questi onorevoli colleghi nostri, de' quali, s'intende, rispetto le intenzioni, li prego di osservare che se votando contro l'articolo 5 ebbero in mira di mi-

gliorare la condizione del credito italiano, se questa, come non ne può essere dubbio, è stata la loro intenzione, io li prego di osservare che al credito pubblico italiano non si provvede esagerando le imposte, non si provvede mettendo un'imposta temporanea. Si cerchi pure di giustificarla pel caso di guerra, per la sua semplicità: no, o signori, non si provvede in questo modo, anzi si riesce ad un risultato contrario perchè si creano delle imposte nominali, delle imposte semplicemente figurative, che ingannano i contribuenti e più degli altri i creditori dello Stato, i quali credono che il regno abbia un introito di molti milioni, ed in fatto poi nelle Casse dello Stato non entra che una somma molto minore: soprattutto non si provvede al credito dello Stato sanzionando immunità; vi si provvede invece adottando un assetto stabile, procurando all'erario delle risorse effettive, certe, ed anche esagerando un po' il sistema fiscale: lo raddolciremo in tempi migliori.

Dichiaro poi per quello che mi riguarda che io considero quest'articolo come una delle parti più sostanziali del progetto di legge in discussione. La Commissione su questo punto è stata divisa, alcuni dei suoi membri non vi hanno aderito, ma la maggioranza lo ha adottato.

Dunque per parte mia io credo che difficilmente il signor ministro potrà avere un'opinione diversa: io la credo una parte importantissima del disegno di legge, e credo che se fosse respinta, l'equilibrio equitativo delle varie imposte sarebbe turbato, ed io in coscienza debbo fin d'ora fare le mie riserve (questa è una dichiarazione personale) sopra alcune parti della legge che sono ancora da discutersi, quando per avventura fosse respinto l'articolo 14 di cui stiamo ragionando.

Ma io spero che il signor ministro il quale vede ricomparire in quest'articolo 14 la parte più importante, e secondo me la più meritoria e la più coraggiosa del sistema che ha sviluppato innanzi alla Camera, spero che il signor ministro, che l'ha così valorosamente difeso in seno alla Commissione, lo difenderà non meno fermamente in seno alla Camera, e dissiperà i dubbi, se ce ne restano, sul valor pratico di questo progetto di legge, che non è un mostro, ma è la cosa la più semplice e la più pratica, ed avrà per risultato di portare un aiuto effettivo alle finanze italiane.

SPIEGAZIONI PERSONALI DEL DEPUTATO CANTÙ, E INCIDENTE RELATIVO.

PRESIDENTE. L'onorevole Cantù ha la parola per un fatto personale. (*Movimenti di attenzione*)

CANTÙ. Signori, intendo che in mia assenza fu fatta un'interpellanza in questa Camera sopra alcune accuse dirette contro di me...

COMIN. Domando la parola.

CANTÙ. Io ringrazio caldamente il signor ministro dell'interno che le negò esplicitamente, ringrazio i

miei colleghi che respinsero accuse, contro le quali protestano tutta la mia vita, tutte le mie opere, tutte le parole che io ebbi a pronunziare in questa Camera.

« Datemi quattro linee di un onest'uomo, e ne avrò abbastanza per farlo impiccare. » Sapete da chi fu detto. Una lettera!... ma una lettera è cosa aderente all'anima nostra; è l'intimo pensiero, appena vestito di forme sensibili; è l'espansione anteriore alla riflessione. Il coglierla è come cogliere la parola sul labbro di Parisina dormente, e la rivelazione di un delirante o di un magnetizzato.

Il più illustre dei nostri scrittori mi diceva saviamente: « Bruciate sempre le lettere; bruciatele tutte. Quando cadono sotto l'occhio cui non sono destinate; quando spiegansi in mano d'un giudice, vi si trova un'infinità di sensi che voi mai non avevate dubitato; che riconoscete presumibili anche indipendentemente da cattiva intenzione. »

Io non ebbi quest'attenzione, e tre volte i miei carteggi furono rimuginati dalla polizia austriaca.

Ma neppure nei peggiori giorni di Bolza e di Zajotti non accadde mai che fossero manifestate al pubblico le lettere colte da quella che si chiama la giustizia. Anche nei peggiori giorni del Bolza e dello Zajotti noi sempre abbiamo protestato contro il valersi di esse, non già per i fatti, ma per le opinioni, per i giudizi, per i sentimenti.

E di opinioni, di giudizi, di sentimenti si tratterebbe appunto adesso in paese, dove tanti sacrifici che si sostengono ci sono lieti, perchè abbiamo acquistato la libertà.

Un signore che io non conosco di persona, col quale entrai in relazione perchè respingeva caldamente una opinione della quale io mi era fatto caldo campione (ciò era l'intervenire degli onest'uomini alle urne), un signore che io, fin a causa decisa, devo credere onesto, come dovrebbero essere tutti i letterati, mi diresse una lettera alla quale io ho risposto. Naturalmente scritta in mezzo agli affari e alle preoccupazioni, non ne ho copia, e nemmeno la rimembranza generale. Bensì ho la lucida certezza di ciò che vo a dire.

Erano i primi di maggio, quando si credeva imminente la guerra. Parlando della quale, io gli dissi che finalmente l'Austria si era risolta alla guerra, persuasa che avrebbe sempre alle spalle un nemico irconciliabile. Che se anche essa riuscisse a sfondare le nostre frontiere, arrivata sui campi di Bologna sarebbe stata certamente sgominata. Si ritirerebbe ancora nelle sue bastite; ma allora sarebbe da fare attenzione ai maneggi della diplomazia.

È press'a poco quello che, in altri termini, io dissi quando, non è molto, qui tra voi accennava, che, se mai Attila dovesse ripassare il Mincio, io desiderava che da un altro Leon Magno fosse benedetto l'esercito che lo avrebbe rincacciato.

Questo io scrissi, e questo solo, perchè sol questo pensai e potei pensare.

Questo scrissi, e protesto contro qualunque alterazione, e sfido qualunque negazione del mio asserto.

Questo io scrissi, e non domando, non invoco altro, se non che venga pubblicato quel carteggio, ma intero, ma originale, ma senza alterazioni.

Questo io scrissi e chiunque di voi ha cuore, deve sentirselo sanguinare pensando che un uomo, il quale da 40 anni opera e scrive in faccia alla propria patria ed agli stranieri, sia obbligato a venire a dare la mentita a... a chi lasceremo qualificare dalla pubblica moralità; dar la mentita, colla persuasione, derivatagli dalla sua stessa esperienza, che della calunnia resta sempre qualche cosa.

Ma non in voi, onorevoli colleghi, i quali sentiste la dignità parlamentare, e la solidarietà nazionale: e quindi non solo non vi compiaceste dell'accusa fatta ad un vostro concittadino, ad un vostro collega, ma respingeste il fielo di Jago, da una testa che se mai si compiacque di vedersi cinta d'una fronda da mani straniere, fu per formarne un serto a questa patria, che tanto più amiamo, quanto più ci costa.

COMIN. Egli è con sentimento di quasi invincibile ripugnanza, signori, che prendo la parola su questo argomento; ma dopo quanto è stato pubblicato in proposito del doloroso affare del signor Cantù, dopo quanto egli stesso ha detto, credo mio dovere di dire alcune parole.

L'onorevole Cantù ha detto che egli non conosceva personalmente il direttore del *Conciliatore*, ed io lo felicito di questo, perchè io gli devo dichiarare che mi era domandato: come mai un deputato che siede in questa Camera, un deputato del Parlamento italiano, che ha giurato fedeltà al Re e alla patria in questa stessa Camera, fosse in corrispondenza, in intimità (*Con forza*) con un uomo che è lo strumento più abietto della reazione... (*Movimenti*)

CANTÙ. Qualche rispetto a chi sta in mano della giustizia.

VALERIO. Domando la parola.

COMIN... austro-borbonica nelle provincie del Mezzogiorno? Io mi era domandato inoltre, come l'onorevole Cantù si potesse trovare collegato in corrispondenza del duca Proto Maddaloni e di monsignor Nardi, auditore di Rota per l'Austria a Roma...

CANTÙ. Come c'entrano questi nomi?

COMIN... mi era domandato questo... (*Mormorio*)

Una voce. Cosa c'entra questo?

COMIN... ma quando l'onorevole Cantù mi ha prevenuto, quando egli mi ha dichiarato che non conosceva chi era questo ignobile istrumento che da anni noi conosciamo tutti, perchè pubblica un diario che si conosce da tutti, quando egli ha detto questo, io non ho più nulla da aggiungere. Solamente egli ha desiderato che i documenti risguardanti il suo affare per il decoro

stesso del suo nome, per il decoro del posto che occupa in questa Camera, sieno pubblicati.

Io, o signori, mi era opposto nella seduta precedente a che una discussione di questo genere si facesse qui dentro; ma al punto in cui la questione è stata condotta, credo che assolutamente il desiderio del signor Cantù debba essere soddisfatto, e debba essere soddisfatto per il suo nome, per il decoro suo. Prego quindi la Camera di ordinare che i documenti risguardanti la perquisizione fatta in casa del Cognetti... (*Rumori*)

ERCOLE. Sono nelle mani del fisco.

COMIN... siano depositati nelle mani della Presidenza... (*Rumori*)

SEBASTIANI. Domando la parola.

COMIN. Io non comprendo questi rumori: l'onorevole Cantù ha domandato questo, e non ho sentito che a lui si sieno fatte osservazioni: se la Camera crede diversamente...

RICCIARDI. (*Interrompendo*) Propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

COMIN. (*Con vivacità*) Prego l'onorevole Ricciardi di non interrompermi quando parlo; io non l'ho mai interrotto; domandi la parola se vuol parlare.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ricciardi a non interrompere.

Finisca (*a Comin*) perchè mi pare che non ci sia neppure argomento di contraddizione. Ella non fa che ripetere cose già dette dall'onorevole Cantù, il quale ha dichiarato che non conosceva di persona quel signor Cognetti.

COMIN. È per questo che io ho domandato alla Camera se crede che questi documenti siano pubblicati (*No! no!*), cosa che deve importare al decoro dell'onorevole Cantù e a quello della Camera stessa.

VALERIO. Signori, io ho domandato la parola sotto un senso di grande commozione.

Io mi sono domandato, quando ho sentito l'onorevole Comin, del cui patriottismo non dubito, le cui parole forse un po' concitate io attribuisco a movente nobilissimo, io mi sono chiesto, quando l'ho sentito venire ad imputare quasi ad uno dei nostri colleghi una relazione...

COMIN. Domando la parola per un fatto personale.

VALERIO. Perdoni, l'onorevole Comin; a lui non piace l'essere interrotto; ritenga egli pure che io parlo mosso da un sentimento che sorge dall'animo mio commosso, preoccupato dalla gravità delle nostre condizioni, preoccupato dalle conseguenze che da cotali precedenti potrebbero derivarne alle nostre libere istituzioni!

Dico dunque, che sentendo l'onorevole Comin imputare quasi ad uno dei nostri colleghi che potesse avere relazione col direttore di un giornale, e con altre persone, io mi sono detto: dove andiamo? (*Bene!*) Ma come? Non dobbiamo noi sopra ogni cosa desiderare che tutti i principii, tutte le idee, tutte le opinioni qui

vengano liberamente rappresentate e qui siano liberamente discusse?

E come potrebbesi ciò sperare se ci lasciassimo trascinare in questa disgraziata via, noi figli di questa cara Italia, così da breve sorta dopo una lunga notte percorsa fra varie dominazioni, interne e straniere? E ciò nei tempi in cui siamo! (*Bravo!*)

No, o signori, noi non ci lasceremo indurre a ciò! Tutte le individualità che le varie parti d'Italia han qui mandate a maturare i suoi destini, avranno qui libera, affatto libera, l'espressione delle loro convinzioni, colla sicurezza della fede a cui essi hanno qui legato il sacro giuramento proferto nell'accettare il loro mandato! (*Benissimo!*)

Signori, io credo che sia una necessità che questa discussione sia troncata, e propongo che la Camera deliberi l'ordine del giorno puro e semplice su questa discussione.

Ho sentito con piacere l'onorevole Cantù, coll'accento dell'uomo sicuro della sua coscienza, domandare la stampa di quei documenti; questi documenti ora fanno parte di un processo, ed io non dubito che essi vedranno la luce; egli ne è interessato più che altri, e lo farà, anche per rispetto alla sua fama ch'è pure cosa italiana; ma io domando che la Camera arresti qui la sua ingerenza in questi affari (*Bene!*); io domando che tronchi qui questa discussione e voti l'ordine del giorno puro e semplice. (*Bene!*)

PRESIDENTE. È stata domandata la parola da altri deputati.

Voci. Ai voti! La chiusura!

COMIN. Ho chiesto la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Parli il deputato Comin per un fatto personale.

COMIN. Io non poteva restare sotto le imputazioni di cui mi ha fatto segno l'onorevole Valerio; io non ho accusato menomamente il signor Cantù, solo ho rilevato quello che egli ha detto, che non conosceva cioè il direttore del *Conciliatore*; ma signori, non è questione di unità, si tratta di un nemico potente della unità italiana... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Perdoni onorevole Comin; ma, quando l'onorevole Cantù ha dichiarato che non conosceva personalmente quel signore, mi pareva che non occorresse aggiungere le considerazioni che ella va obbiettando.

Voci. Basta! Bene! Ai voti!

CHIAVES, ministro per l'interno. Io prego la Camera ad accogliere l'ordine del giorno puro e semplice su questa questione. Nè credo farà pressione sull'animo di alcuno la circostanza che l'onorevole Cantù possa invocare con una specie di diritto la pubblicazione intera di questi documenti, dopochè vi fu pubblicazione di quattro o cinque linee, che si pretese fossero parte di una sua lettera, fatto questo che nessuno certo potrebbe allegare. Io prego l'onorevole Cantù a desistere

anche da questa sua istanza, perchè prima di tutto vi è la ragione del processo vertente, e di più la natura del processo è di portata affatto speciale e delicatissima, per cui la pubblicazione chiesta sarebbe inammissibile, qualunque fosse la ragione in cui sembra essere l'onorevole deputato Cantù, che detta pubblicazione abbia luogo.

Prego pertanto la Camera ad accogliere l'ordine del giorno puro e semplice.

RICCIARDI. Se sono state pubblicate le cose che tutti sanno, ciò è accaduto per l'indiscrezione di alcuni ufficiali pubblici. Io desidererei perciò che il Governo vegliasse sopra di essi un po' più di quello che ha fatto finora. (*Bene!*) Dirò inoltre, i giornali essere stati colpevoli di affermare, siccome fatti avverati dei meri sospetti (*Bene!*), ed io desidero che non si chiuda questa discussione senza inviare una parola di severa censura ai periodici, che con tanta leggerezza accolsero simili accuse (*Si ride*), cominciando dal *Pungolo* di Napoli, che fu primo a metterle fuori.

MINISTRO PER L'INTERNO. Mi preme di rispondere all'onorevole Ricciardi, secondo le cui parole parrebbe che ciò che fu pubblicato, lo fosse veramente per opera di funzionari i quali dovendo supporre ben informati, i fatti pubblicati acquisterebbero carattere di assoluta veridicità.

Io prego l'onorevole Ricciardi a non credere che questa verità assoluta esista; e basta questo per dire che non se ne può desumere che abbiano i funzionari procedenti mancato al loro dovere. (*Movimenti*)

Si può immaginare, almanaccare, inventare; ma non è per queste fantasticherie, ed invenzioni che i funzionari governativi possano essere appuntati. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Vi sarebbero altri deputati, i quali hanno dimandato la parola; ma ritengo che essi vi rinunzino, e credo d'interpretare la volontà della Camera, ponendo immediatamente ai voti l'ordine del giorno puro e semplice.

(È approvato.)

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Lualdi.

LUALDI. Ho rinunciato.

PRESIDENTE. Spetterebbe allora all'onorevole Minghetti il quale non è presente.

Voci. Ai voti! La chiusura!

SANGUINETTI. Domando la parola per una mozione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole ministro delle finanze.

SCIALOJA, ministro per le finanze. Dopo il dotto ed eloquente discorso del presidente della Commissione, discorso che è il frutto delle lunghe meditazioni della Commissione, delle vivaci discussioni che ebbero luogo

nel seno della medesima tra i suoi membri di diverse opinioni, e tra questi e il ministro, il mio compito, signori, sarà assai breve.

Dirò solamente alla Camera come il mio disegno sulla sistemazione delle imposte dirette aveva due parti affatto distinte, sino ad un certo punto indipendenti logicamente, in fatto poi indipendenti del tutto. La prima parte è quella che io chiamerei economica e generale, la seconda puramente finanziaria.

Quella prima parte io non istarò ora a discutere, avendo dichiarato fino dai primi giorni in cui intervenni nella Commissione, che a me bastava che la sua discussione si restringesse alla seconda parte. Le mie convinzioni scientifiche restano quali erano: io anzi sono fermo nel credere che quella prima parte non sia stata intesa. Io aveva messa in campo quella prima parte, anche per agevolare la seconda: ma, poichè ho veduto da uomo politico che l'opinione pubblica non era preparata ad accoglierla, io qui dimentico l'uomo teorico, e da uomo politico dico che quelle idee non hanno fatto ancora cammino abbastanza per essere discusse in Parlamento. Mi restringo dunque unicamente alla seconda parte, la quale, sino ad un certo segno, era teoricamente indipendente dalla prima, indipendente poi affatto per ciò che riflette la sua applicazione.

La seconda parte, che io chiamo finanziaria, era anche essa parzialmente fondata sopra alcuni speciali principii di sistemazione delle imposte dirette, e sulla pratica contingenza dell'ordinamento attuale delle nostre imposte, il quale ordinamento, come è, o signori, lo dico con piena convinzione, non merita il nome di sistema. Dalla parte generale e teorica io mi faceva strada alle proposizioni pratiche e finanziarie. La Commissione invece tenne altra via; si restrinse a considerare più direttamente le esigenze, le necessità generali dello Stato, e per questa via sperimentale fu condotta a convincersi, come era convinto io medesimo, che, o bisognava rinunciare ad aumentare le imposte, o bisognava che tutte le entrate, che tutte le fonti di ricchezza pubblica, concorressero a sostenerne l'aumento. Si è per siffatto modo che la Commissione discutendo a poco a poco tutte le fonti di ricchezza, e per conseguenza d'imposte, fu condotta a certe conclusioni, le quali non si trovarono poi tanto distanti dalle mie ch'io non potessi accoglierle. Così, mentre pareva in sul principio che il Ministero e la Commissione camminassero per vie discoste, riuscirono tuttavia ad un punto di riavvicinamento; ed il punto di riavvicinamento furono le proposizioni contenute nell'articolo 14 del progetto. Comprende da ciò la Camera come, non solamente abbia accolte quelle proposizioni, ma debba anche difenderle con quella piena convinzione che si mette nel difendere una parte delle proprie idee.

Qual era infatti, signori, la sostanza della seconda parte del mio sistema, che chiamo parte finanziaria? Questa seconda parte si riduceva a due semplicissimi

termini: scemare l'imposta fondiaria; e sottoporre i proprietari all'imposta personale mobiliare, sistemare cioè le due grandi imposte dirette, la fondiaria e la personale.

Che cosa ha fatto la Commissione? Non ha scemata la fondiaria fino al punto che io credeva che si dovesse scemare, e non ha sottoposto in modo generale ed assoluto i proprietari all'imposta personale sull'entrata; ma in via di esperimento, con quella temperanza che ha messo in tutti i suoi propositi, diminuisce la fondiaria di un decimo, cioè del 10 per cento, e sottopone i proprietari, non all'imposta generale coll'aliquota dell'8 per cento, ma all'imposta personale sull'entrata ridotta al 4 per cento.

È di fatto, o signori, e quanti sono oratori che hanno preso finora la parola confermarono, che presso noi l'imposta fondiaria è molto alta, e che ragguagliata a quella che è in vigore in Francia, con riguardo alla popolazione ed all'estensione territoriale, presso noi è più grave, più pesante. Ma se è così, o signori, tra questo generale richiamo alla prima parte della proposta ministeriale e la proposta della Commissione di ridurla, non vi ha che un semplicissimo passo.

L'imposta fondiaria è grave; ma ciò non significa che la somma dell'imposta che pagasi in Italia sia giunta a tal punto da non poter essere aumentata; ciò vuol dire soltanto che quella tal forma d'imposta è relativamente grave.

E noi vi proponiamo appunto di scemare questa imposta che riveste quella tal forma che la rende grave, acciocchè, sgravata di questa forma, si possa per altra parte accrescere le entrate dello Stato.

Ma, si dice, la vostra riduzione, quello che voi proponevate, e quello che la Commissione propone, è una riduzione apparente, è un inganno, perchè da un lato diminuisce di alcuni milioni la imposta fondiaria e dall'altro aumenta del doppio il peso sui proprietari. Voi volete combattere con questo sotterfugio, dice l'onorevole Cavallini, per fare un *bis in idem*: voi volete in effetto raddoppiare il decimo che dite di togliere per poi colpire l'entrata fondiaria: in fatto lo raddoppiate poichè chiedete ai proprietari 24 milioni, mentre li sgravate di dodici. Andate dritto al vostro scopo, egli dice, raddoppiate il decimo ed avrete il medesimo risultato.

Per vero dire, per quanta attenzione io abbia posto ai discorsi degli oppositori, ho bensì udito a ripetere sempre lo stesso argomento, ma non ho mai udito a dimostrare in che consista questo *bis in idem*, nè perchè sia un inganno lo sgravio di una imposta sotto una forma, e l'introduzione di altra sotto forma diversa.

Sarà forse perchè gli stessi proprietari che pagavano il decimo sulla fondiaria dovranno la tassa personale del 4 per cento sull'entrata? Ma se per ciò solo, che due imposte sono pagate dagli stessi individui, si dovessero dire della medesima natura, tutte le imposte

avrebbero la natura medesima. Si propone che il proprietario di beni stabili debba come gli altri aventi entrate di genere diverso pagare la imposta sull'entrata, e solo per questo voi dite che la imposta sull'entrata diventa un raddoppiamento della fondiaria.

Ma il vostro ragionamento appaga poco, come poco appagherebbe quello di colui che così dicesse: in Francia l'industriale, il commerciante, pagano un'imposta patente la quale è proporzionata all'importanza della loro industria e del loro commercio: quest'industria, questo commercio si fanno con merci, con materie prime, con macchine le quali tutte sono soggette ai diritti doganali che scemano, che riducono i guadagni dell'industriale e del commerciante; dunque le imposte doganali, per questi commercianti, e per questi industriali, sono un raddoppiamento dell'imposta di patente. No, non è così, o signori; per ciò solo che il dazio, l'imposta, il tributo, una contribuzione qualunque riducono i medesimi lucri, i medesimi benefizi, o sono pagati dalle medesime persone, non può inferirsi che siano un raddoppiamento della medesima imposta, dappoichè il modo ed il tempo del pagamento, l'obbietto su cui più specialmente, quantunque appartenente alla medesima persona, si assetta l'imposta, la maniera onde l'imposta si attaglia alla parte più o meno considerevole di una ricchezza che appartiene allo stesso individuo, variano siffattamente l'indole dell'imposta, che nessuno può ragionevolmente asserire che due imposte, le quali per una di queste ragioni o per tutte si differenziano, sia l'una un raddoppiamento dell'altra.

Così, o signori, avviene nella specie. Non istarò a fare delle teoriche; ricorrerò ad esempi, parlerò di fatti notissimi a tutti, e domanderò all'onorevole Cavallini medesimo, se egli, proprietario nelle provincie subalpine, sino al 1864, oltre all'imposta fondiaria non ne abbia pagata un'altra, e cioè l'imposta mobiliare e personale. Che cosa è mai l'imposta mobiliare e personale, se non l'equivalente dell'imposta sull'entrata? La sola differenza che esiste fra l'una e l'altra, si è che l'una colpisce direttamente l'entrata imponibile, e l'altra invece la colpisce per via indiziaria e presuntiva; ma e l'una e l'altra, sono imposte personali, e si pongono di colpire l'agiatezza mobile, l'agiatezza proveniente dalle entrate, che si dice ricchezza mobile. Ebbene, ha egli forse allora mai detto che la imposta mobiliare era un *bis in idem* della fondiaria che pure pagava? No, perchè egli ha sempre distinta l'una dall'altra, perchè le ha considerate come due imposte di natura diversa; ed imposte di natura diversa non possono mai considerarsi un raddoppiamento d'imposta. E questo è ciò che avvenne in Piemonte, cioè che il proprietario che pagava la fondiaria non era dispensato dal pagare le imposte personali dirette; questo si ripeteva in Toscana per l'imposta della famiglia e si fa in tutto il mondo civile.

Ora io non so perchè debba parere una stranezza

in Italia dopo il 1864, quello che non fu stranezza in Italia stessa prima d'allora; quello che non è stranezza in tutto il mondo civile, ove sono imposte personali, o presuntive ed indiziarie, come in Francia, o personali sulle entrate, identiche a quella che esiste in Italia; e tuttavia si quelle che queste sono pagate anche dai proprietari di terra congiuntamente alla fondiaria, senza che nessuno abbia mai pensato che esse abbiano la stessa natura, e che l'una debba dispensare dal pagamento dell'altra.

Ora, o signori, se questo fu in Italia, se questo è dappertutto, io dirò che nel 1864, per le ragioni che indicherò, fu creata un'esenzione privilegiata che non ha riscontro nè in Italia, nè in tutto il mondo civile; dirò che si vuole conservare questa esenzione, ma non consentirò mai che l'una e l'altra imposta siano di natura identica; nè che quando l'una e l'altra siano pagate dal medesimo individuo, vi sia un *bis in idem*.

Ho detto, signori, che si spiega come e perchè fu nel 1864 posta in pratica questa teorica unica al mondo, che oggi si difende, come la sola vera ed inoppugnabile. Ciò avvenne per le condizioni speciali del tempo e di un'operazione che si compieva in un modo speciale; ciò avvenne perchè si volle nel medesimo tempo fare una operazione di perequazione ed un aumento d'imposta, mentre da un'altra parte si introduceva un'imposta novella; e la combinazione di questi tre fatti ebbe per risultamento l'applicazione di quella teorica, che oggi ancora si difende, quantunque unica al mondo.

E per vero, o signori, volendosi nel medesimo tempo perequare (io qui racconto, non censuro, anzi neppur critico), volendosi, dico, perequare i grossi contingenti compartimentali, e volendosi anche aumentare la somma totale dell'imposta, ne derivò che in quelle regioni in cui, relativamente ad altre, l'imposta fondiaria, quest'imposta impersonale che colpisce il fondo senza relazione al possessore, da tempo più o meno remoto era più bassa, fu per ragione di equità e di giustizia aumentata, ed aumentata anche per ragione dell'accrescimento generale dell'imposta che si domandava ai fondi, non di questa o di quella regione, ma di tutto il regno d'Italia. Il contrario doveva accadere, ed accadde in altre regioni, le quali relativamente erano molto aggravate; ivi i contingenti furono scemati, e scemati di tanto che, nonostante l'aumento totale della contribuzione fondiaria nel regno, rimasero notevolmente al disotto della loro antica misura.

Ecco dei fatti speciali risultanti dalle condizioni, come io diceva, di tempo e di luogo. Ora in quelle regioni che venivano assolutamente molto aggravate, quantunque relativamente perequate, era possibile aggiungere nel medesimo tempo un secondo peso, di cui era ignota la quantità, perchè trattavasi di contingente, e di cui era anche dubbia la riuscita, trattandosi di assetto per via di denuncia, cosa nuova in Italia? Era egli politicamente possibile e conveniente di ag-

giungere questo nuovo peso, questa maniera d'imposta alla prima, e di accumulare il dubbio della riuscita, ed anche il risentimento di fatto che risulta sempre dall'accrescimento delle imposte? Io credo che nell'animo del legislatore di quel tempo dovettero prevalere queste considerazioni, relative alle circostanze d'allora, per indursi a fare per la prima volta quello che nessun legislatore non aveva mai fatto, vale a dire per indursi a dichiarare che vi è continuità perfetta tra l'imposta fondiaria e l'imposta sull'entrata, cioè, l'imposta impersonale dei fondi, assettata sopra la rendita media ed in astratto, e l'imposta reale sopra l'entrata effettiva, depurata dai pesi e dai debiti, che è la vera e sostanziale ricchezza dei cittadini. E quando scorsi pochi anni, io mi feci a considerare questi fatti, mi persuasi che per far entrare, per così dire, il nostro sistema finanziario nel diritto comune da cui era uscito, per farlo posare sopra basi conformi a quelle su cui sono assestati i sistemi finanziari di tutta quanta Europa, non si poteva altrimenti riuscirvi, che rimuovendo, almeno in gran parte, gli ostacoli che dovette incontrare, se non pensatamente, intuitivamente, il legislatore nel 1864, quando considerò della medesima natura due imposte che sono essenzialmente diverse.

Ora questi ostacoli non potevano altrimenti scemare, che, da una parte riducendo in genere per tutta Italia, con perfetta osservanza de' principii di perequazione e di giustizia, l'imposta fondiaria, e dall'altra chiamando tutti i proprietari italiani a pagare quell'imposta, che i proprietari di tutto il mondo pagano cogli altri cittadini, cioè, l'imposta diretta sulle entrate, detta sulla ricchezza mobile.

Ecco giustificata, signori, la mia proposizione; ecco implicitamente giustificata e difesa quella della Commissione, che in realtà si adagia sopra i medesimi principii, quantunque essa, senza direttamente adottarli, sia venuta in modo sperimentale, in modo quasi direi subordinato, a farvi una proposizione, la quale servirà come esperimento, perchè possiate persuadervi della verità dei principii che l'informano; principii, o signori, che essendo, a mio avviso, evidentissimi a chi non voglia chiudere gli occhi per non vederli, dovranno pure provare quanto sieno veri.

Ma, si dice, in queste circostanze tutte speciali, quando il tempo stringe, ed il cielo si annuvola, volete voi introdurre un sistema il quale perturba molto i proprietari, e complica l'esecuzione della legge e l'applicazione delle imposte, e differisce la riscossione di quella parte di esse che voi attendete dall'articolo 14? Non è meglio, soggiungesi, aumentare, anzichè scemare, di un decimo la fondiaria, e così, almeno per ora, andare diretti allo scopo, riserbando a tempi migliori la presente discussione?

Signori, io comprendo a tale riguardo la proposizione degli onorevoli Cancellieri, Castiglia, Majorana ed altri che dicevano: mettiamo tutto da parte ed ap-

plichiamo dove un decimo, dove due decimi straordinari di guerra senz'altro. Questa proposizione avrebbe un vantaggio: la sua semplicità, la semplicità spinta all'ultimo grado, la quale forse potrebbe indurre taluno ad accettare la proposizione. L'altra non avrebbe neppure questo vantaggio, perchè semplificare una piccola parte di una macchina molto complicata non è ragione sufficiente per metterla da parte.

Ma vediamo da principio se questa proposizione, che è la più semplice e la più lusinghiera, può mai tradursi in atto. Io credo di no, o signori, per la potente ragione, che oltre agli inconvenienti comuni che questa proposizione avrebbe colle altre, come dimostrerò di qui a poco, ne avrebbe uno gravissimo per il ministro delle finanze, e cioè che non potrebbe dare i risultati che se ne ripromettono quelli che hanno proposto l'emendamento.

In effetto, signori, essi dicono: voi sperate dalla ricchezza mobile 30 milioni d'aumento (e per vero nella relazione della Commissione si prevede un aumento di 30 milioni), noi, dicono essi, vi diamo d'aggiunta 20,800 mila lire oltre i 30 milioni, perchè noi all'8 per cento aggiungeremo due decimi. Il calcolo senza dubbio è facilissimo; ma aggiungendo due decimi all'8 per cento con la facoltà che, venendo aggiornata la discussione della legge rimarrebbe illimitata alle provincie ed ai comuni di sovrimporre i centesimi addizionali all'aliquota così aumentata, quest'aliquota che è già dell'8 per cento, coi due decimi diventerebbe 9 60, e potrebbe coi centesimi addizionali aumentare per fino del doppio. Ma se voi considerate per tal modo i contribuenti colle cifre, e credete di poterne cavare 20, 30 milioni coll'aumentare l'aliquota, io non so perchè poi incontrate tante difficoltà a fare che i proprietari di terre paghino 12 milioni di più.

Se dunque i 20,800 mila lire si avessero a ricavare dai due decimi aggiunti, ciò equivarrebbe a portare l'aliquota a 9 60, e se vorreste anche limitare a 50 centesimi le addizionali, portereste sempre l'aliquota al 15 per cento, e cioè a quella misura che non è stata neppure messa in discussione, e che era la proposta dell'onorevole mio predecessore.

Appresso si dice: se volete altri 7,600,000 lire, non avete che imporre due decimi sulle vincite del lotto. Con ciò entriamo in un altro ordine d'idee. Le vincite del lotto scemerebbero certo, lo che è quanto dire che se voi tanto notevolmente vorreste scemare l'allettamento al gioco del lotto, ne avreste un buon risultato morale; ma avreste poi una grande diminuzione di risultati finanziari, cioè diminuzione d'introito. Se coi decimi aumentati voi poteste aumentare l'entrata delle vincite nelle casse dello Stato, io vi proporrei di prelevare il cento per cento, perchè così toglieremmo affatto il lotto: ma non siamo d'accordo perchè voi venite a distruggere un provento.

Sulle dogane propongono gli onorevoli deputati

Cancellieri e Castiglia un aumento di 14 milioni. Io non so, perchè non è detto, con quanti decimi si possano formare i 14 milioni, e che base abbia la loro proposizione. Ma poniamo che sopra 70 milioni essi pongano due decimi, e subito ci si presenta un ostacolo insuperabile, ed è che i nostri trattati ci vincolano e i decimi alle dogane non li possiamo imporre. Dopo tutto ciò io non so come gli onorevoli proponenti mi darebbero i 116 milioni che mi promettono in compenso.

Signori, questo sistema che sarebbe in apparenza il più semplice, senza che scenda neppure a criticarlo nelle sue parti speciali sotto il rispetto economico e dell'influenza sui contribuenti, ma considerandolo unicamente sotto il tornaconto di cassa, sotto questo meschino riguardo finanziario che è il principale, non posso assolutamente accettarlo.

Rimarrebbe adunque la proposizione fatta da altri e ridotta a termini più ristretti, cioè della introduzione di un secondo decimo di guerra solamente sull'imposta prediale e dei fabbricati, cioè sui due rami dell'imposta fondiaria. Ma anche questa proposizione, che pare così semplice, nasconde in sé vizi così gravi e conseguenze così inaccettabili, che io non posso che respingerla.

Già l'onorevole relatore vi diceva che la Camera deve aver presente come di recente in tutte le provincie di Italia siasi introdotto un certo rimescolamento nell'assetto dell'imposta fondiaria. Questo stato di cose non dobbiamo dimenticarlo mai, e quanti apparteniamo a provincie, o che non ne risentirono o n'ebbero giovamento, abbiamo debito anche più stringente di occuparci di quelli che ne sono stati gravati e danneggiati.

Ora, signori, perchè in Italia è avvenuto che alcune regioni si sono trovate di un tratto di molto aggravate, non relativamente ad altre provincie, ma di fatto poichè l'anno scorso pagavano dieci milioni e quest'anno ne devono pagare tredici, comunque quest'aumento relativamente alle altre provincie sia giusto, quelle regioni in fatto sentono il peso di tre milioni di più, poichè, dico, questo di fatto è avvenuto, qualunque nuovo aumento voi aggiungete a questo recentissimo diventa un soprassello di aumento il quale porta conseguenze assai più gravi che non avrebbe, ove si considerasse da per sé ed indipendentemente da questo stato precedente di cose. Se mi fate pagare un milione di più forse io potrò farlo, ma se spingete a due diventa più grave, e se spingete a 2 e mezzo, quantunque l'aumento sia leggero, questo mezzo può essere quello che mi rende insopportabile il maggior peso.

Dunque l'aumento del decimo, come io vi diceva, è da considerarsi anche in vista di questo stato di cose che è una realtà. Ma io vado al di là, signori, poichè se anche non vi fossero questi riguardi speciali per le condizioni d'Italia, e dico d'Italia, poichè l'una o l'altra regione ne è parte inscindibile, io mi opporrei sempre

alla proposizione, e coll'oppormi farei omaggio, non solo a quei riguardi speciali cui alludeva, e che sono un dovere, ma ben anche ai principii ai quali si deve informare ogni imposta perchè sia tollerabile.

Le imposte sono sempre tollerabili quando sono giuste ed equamente ripartite, ed io perciò mi opporrei all'aggiunta del vostro decimo perchè sarebbe un favore ai proprietari più ricchi con aggravio dei proprietari più poveri, un'esenzione della parte industriale agricola più provvida con danno della parte industriale agricola meno avanzata, ed in alcuni casi infine forse l'annullamento di quella poca industria agraria incipiente alla quale cominciano a rivolgersi i capitali, come vi dimostrerò.

Ho detto che il vostro sistema sostituito al nostro sarebbe un favore ai proprietari più ricchi con aggravio dei proprietari più poveri. Infatti l'onorevole deputato Accolla e l'onorevole deputato Nisco vi dicevano, in Italia esservi terreni veramente coltivati, esservi terreni incolti, esservene altri acconci ad alcune industrie che veramente fruttano, e che hanno fruttato di più dopo il felice avvenimento dell'unificazione delle varie provincie italiane in un sol regno, e da questa diversità di condizioni economiche, da questa varietà di colture, da questa differenza di risultamenti pratici della coltivazione in Italia, traevano argomento a contrastare alle proposizioni della Commissione. Mi perdonino, gli onorevoli Nisco ed Accolla, essi non s'accorgevano che col loro dire somministravano il miglior argomento alla Commissione ed al Ministero per sostenere l'articolo 14.

L'imposta fondiaria, se così vuole l'onorevole Allievi, grava per mezzo della rendita il fondo, cioè è attagliata alla rendita non quanto alla sua vera realtà, ma in quanto a quel frutto medio della terra che la fondiaria colpisce; e colpisce la rendita altresì, non in quanto alle sue relazioni col proprietario, ma in quanto alla sua vera ed astratta quantità; ...

ALLIEVI. Chiedo di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. ...il che significa che il fondo, il quale è stato per nuovi capitali e nuovi lavori immensamente migliorato dal giorno in cui la fondiaria fu imposta, ha una rendita effettiva e reale che molto si è discostata da quella rendita media a cui la fondiaria fu attagliata; e significa altresì, che se il proprietario del tempo in cui la fondiaria fu posta era misero ed oberato, ed il proprietario attuale è un ricco signore, la fondiaria non ha, come non deve avere, riguardo a queste condizioni personali mutate...

SEBASTIANI. Chiedo di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ora io chieggo se è conforme a giustizia che quei capitali, e quel lavoro, i quali furono per la mia ipotesi destinati a migliorare il fondo, e che se fossero stati impiegati in un'industria, in un commercio qualunque, oggi, come fruttiferi, sarebbero in ragione del frutto loro sottoposti

all'imposta sull'entrata, debbano invece nella fatta ipotesi essere esenti?

E facendo un'ipotesi opposta a questa, suppongo che al tempo in cui la fondiaria fu posta, un altro fondo si trovasse nella condizione in cui è supposto che si trovi oggi il fondo nella mia prima ipotesi, e che quest'altro fondo sia venuto deperendo, o per mancanza di abilità, o per difetto di capitali in chi lo possedeva di fatto, ed in oggi sia steppa arida, o landa incolta nelle mani del possessore, in questa ipotesi l'imposta fondiaria già rimane molto grave, e se voi gli aggiungete un altro decimo, ne seguirebbe che il possessore di questo secondo fondo sarebbe immensamente ed ingiustamente gravato, mentre che il possessore del primo non avrebbe che un decimo della fondiaria aggiunto alla sua imposta.

PRESIDENTE. Perdoni signor ministro, potrebbe sospendere il suo discorso, essendo l'ora stata indicata pel riposo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Finirò quest'argomento.

Se invece seguendo il sistema della Commissione, sgravate l'uno e l'altro proprietario di un decimo, ma e l'uno e l'altro sottoponete ad una imposta sull'entrata, il ricco industriale agrario vi contrapporrà quella parte che deve sulla vera sua entrata, ed il povero agricoltore avrà lo sgravio senza il nuovo peso.

Ecco, o signori, come il nuovo aggravio è reso equo e conforme alla giustizia distributiva per mezzo della proposizione della Commissione. Il principio della giustizia distributiva invece è offeso, ed altamente offeso coll'aumento puro e semplice di un decimo sulla fondiaria.

Ho ancora a dimostrarvi due altre brevissime parti del mio assunto, e se la Camera lo permette potrò farlo quando sarà ripresa la seduta.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa: si riprenderà alle due precise.

(Si riprende la seduta alle ore 2 e 1/4 pomeridiane.)

L'onorevole Guerrazzi chiede un congedo di 15 giorni, dovendo assistere al Consiglio di arruolamento del corpo dei volontari di Livorno.

(È accordato.)

L'onorevole Ercole ha la parola per fare una dichiarazione.

ERCOLE. Signor presidente, nell'elenco degli emendamenti stati distribuiti alla Camera leggo un emendamento all'articolo 14 sottoscritto *Ercole-Tedeschi*. Molti de' miei colleghi mi hanno domandato schiarimenti intorno a questo emendamento. Siccome io non l'ho sottoscritto, in concorso dell'onorevole Tedeschi, così dichiaro che non solo ne ripudio la paternità, ma che io mi sarei ben guardato dal fare questo nuovo regalo al mio paese. Io voterò l'articolo 14 del progetto della Commissione, informato ad un concetto giusto e razionale, e spero che sarà adottato dalla gran maggioranza della Camera.

PRESIDENTE. Sarà fatta questa correzione tipografica indicata dall'onorevole Ercole.

TEDESCHI. Ercole è il nome mio, di un deputato che è qui alla Camera; per conseguenza parmi che l'onorevole preopinante non abbia tanto a preoccuparsi di un emendamento che non è suo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole non ha tutti i torti, poichè nell'elenco stampato degli emendamenti si mise un tratto di unione tra *Ercole* e *Tedeschi*, cosicchè pareva veramente che vi fossero due cognomi.

Il ministro per le finanze ha la parola per proseguire il suo discorso.

SCIALOJA, ministro per le finanze. Signori! Stupenda opera fu quella dei catasti stabili. Non è quindi meraviglia, se, come tutte le opere stupende, anche i catasti ebbero i loro adoratori. Io ammiro i catasti, io li prego, io so quanto bene abbiano fruttato; ma non pertanto io non credo che non possano essere in alcuna parte discussi, disputati. Il catasto stabile come opera topografica, va sino al punto di fare che la topografia serva mirabilmente alla descrizione ed anche alla conservazione della proprietà privata. Il catasto può considerarsi come un grande inventore descrittivo di tutte le forme che prende questo immenso e grandioso macchinismo produttore che si chiama terra: aggiungo, terra appropriata, cioè divisa in parti, di cui ciascuno individuo che ne possiede una distinta, concorre mirabilmente coi capitali e col lavoro alla produzione della sociale ricchezza. I catasti servirono altresì come istrumenti ripartitori della imposta, ed anche sotto questo rapporto resero un grande servizio alla proprietà stabile; concorsero alla sua sicurezza, quando essa usciva dai tempi travagliati della feudalità.

Ma sotto questo rispetto, o signori, il catasto, quasi involontariamente, servì d'occasione al sistema protettore, per distendere le sue grandi ali sull'industria agricola. E per vero, una volta che l'imposta fondiaria fu ripartita secondo il catasto stabile, avvenne naturalmente che l'imposta medesima non seguì lo svolgimento continuo dell'industria agricola; questa progredì in quella parte piuttosto che in un'altra con mezzi svariati, e secondo anche i capitali e l'abilità di ciascun proprietario. Tutta questa parte nuova di ricchezza prodotta, fu naturalmente sottratta all'imposta; e, sotto questo rispetto, io diceva, il catasto involontariamente servì di strumento protettore dell'industria agricola.

La proposizione che ora fa la Commissione corregge questa parte dei catasti, che naturalmente è viziosa, e sotto questo rispetto io convengo colla Commissione, che la sua proposizione tende a compiere la perequazione dell'imposta. La parte d'entrata che si deve più specialmente ripetere da quella che dicesi con una distinzione, più ideale che reale, industria agricola, e si distingue dall'istromento produttore

fondo, è in continuo progresso: perchè l'imposta segua più da vicino questo progresso, è sempre oggi necessario che l'imposta fondiaria preesistente diminuisca d'alquanto; poichè col progresso dell'industria agraria, questa parte della ricchezza tende a crescere rapidamente, e se la medesima vuol essere con giustizia tassata, debbe necessariamente esserlo secondo la ragione della ricchezza mobile. Ed è per ciò, signori, che io aveva assunto di dimostrarvi, che l'aggiunta di un nuovo decimo, e la continuazione dell'esenzione di ogni qualsiasi imposta sull'entrata avrebbe in fatto prodotta una specie di esenzione della parte industriale dell'agricoltura dall'imposta diretta.

L'aggiunta d'un nuovo decimo potrebbe anche avere in pratica un grande inconveniente per quei fondi che servono ad una industria agraria poco o nulla progredita; poichè per questi sarebbe un peso il quale relativamente potrebbe essere intollerabile, quando che sgravati questi fondi di un decimo, se nulla o poco resta di entrata netta da essere colpita di un nuovo peso, questo andrà a colpire il proprietario secondo l'articolo 14 che la Commissione vi propone. E qui si conferma, che realmente quella maniera tende sempre più a perequare, non dirò la fondiaria, ma la condizione dei contribuenti, i quali hanno per principale strumento produttore la terra. Nella legge fin qui in vigore vi era una distinzione tra l'industria agraria, esercitata dal proprietario, e l'industria agraria esercitata da un terzo; siffatta distinzione pratica che fu costretta a fare la legge, appunto perchè esentava il proprietario dall'imposta dell'entrata. Questa esenzione dell'entrata portava un'altra disuguaglianza, e se volete una parola più generica, un'altra sperequazione, la quale viene anche a cessare colla proposizione dell'articolo 14; poichè la parte dell'entrata agraria verrebbe colpita, così nel caso che il fondo sia coltivato dal proprietario, come nel caso opposto.

Ma, diceva qualche oratore, sperate troppo, se sperate di ritrarre 24 milioni togliendo un decimo di fondiaria, e imponendo il 4 per cento sull'entrata netta e depurata dai debiti. Voi, si soggiungeva, partite dalla supposizione che l'entrata netta generale degli stabili sia di un miliardo; voi credete di avere fatta la lista di tutti i debiti che gravitano sopra la proprietà fondiaria, ma voi siete in un duplice errore, quella rendita è minore, questi debiti sono maggiori per la quantità e il capitale è maggiore per l'importanza degli interessi, perchè è attaccato ad interessi molto alti.

Signori, quanto all'estimazione del miliardo, questa si ricava anche dai lavori fatti per la perequazione tra compartimento e compartimento dell'imposta fondiaria.

Ora si crede che la perequazione sia molto vicina alla giustizia, epperò si vorrebbe persino proporre

un aumento di un decimo su quella base, piuttosto che la diminuzione di un decimo colla sottoposizione dei proprietari ad un'altra imposta; cioè si pretende che si debbano ammettere come giuste o probabili le basi di quei calcoli fra cui vi ha pure questo, che approssimativamente la rendita fondiaria d'Italia salga ad un miliardo.

Ma oltre a questo argomento diretto ve n'ha un altro di analogia; anche nei paesi in cui l'industria ha più progredito che non nel nostro; anche nei paesi dove l'entrata industriale e commerciale per conseguenza deve essere relativamente più alta, il censo agricolo fatto ad occasione dell'imposizione dei tributi, dà d'ordinario questo risultamento, cioè che la rendita degli immobili è presso a poco eguale all'entrata verificata degli altri capitali e delle altre industrie. Ora noi in Italia dovremo avere una rendita fondiaria maggiore di un miliardo, calcolando questa rendita giusta le prime dichiarazioni anche imperfette che abbiamo raccolte, le quali contengono tutte le altre entrate, e danno più di un miliardo e 200 milioni. Dobbiamo perciò ritenere che anche per l'induzione generale di questi due grandi fatti, il contare sopra un miliardo di rendita fondiaria non sia certo un'ipotesi che occorra di verificare. Di recente si è fatto la denuncia della rendita dei fabbricati; questa parte di rendita fondiaria compresa nel miliardo, riescì per le denunce assai maggiore di quello che calcolavasi preventivamente, dimodochè la fondiaria che se ne ritrae è cresciuta di parecchi milioni.

Sicchè se il calcolo di un miliardo si poteva tenere come probabile, quando vi entravano i fabbricati per un valore minore, oggi che i fabbricati rientrano per un valore maggiore, anche per questo verso non si troverà esagerato.

Ma, si dice vi saranno forse molti più debiti che non si crede. Vi sono certamente molti debiti chirografari di cui non si può avere la lista anticipata, come dei debiti ipotecari, e questi debiti, voglio pur anco concederlo, saranno in una ragione d'interesse assai più elevata; ma tutte queste, o signori, sono ragioni per accogliere la proposta che vi fanno la Commissione ed il Governo, poichè sempre queste cose stanno: infatti ne deriva questa conseguenza, cioè che l'agricoltura è molto più gravata di questi debiti che non si crede; ma che cosa vi domanda la Commissione? Di sgravare di un decimo l'agricoltura, e non di un tanto per cento proporzionato all'entrata netta.

Ma, mi si dirà, mancherà quindi una parte dell'imposta medesima.

Io dico, se questi debiti esistono come pesi della terra, esisteranno anche come capitali produttivi, fruttiferi; e quando dunque voi sarete costretti a computarli nell'entrata per sottrarli, sarà una quantità di entrata essa medesima sottoposta a tassa in ragione dell'8 per cento: se dunque gl'interessi sono più ele-

vati, se la quantità dei debiti è maggiore, questa parte della rendita imponibile sarà di altrettanto maggiore di quanto maggiore sarà lo sgravio che ne verrà all'agricoltura.

Mi si dirà: già avete questa parte imponibile di entrata in diritto ma non in fatto, perchè l'articolo 32 della legge ammetteva la detrazione dei debiti per la ricchezza mobile, nel caso che questi debiti andassero a colpire l'entrata mobile. Comunque sia, il fatto ha provato che dalle rivele non abbiamo raccolto che 228 milioni di crediti di ogni natura, comprese anche le rendite iscritte nel Gran Libro, mentre dai soli registri ipotecari risulta la somma dei crediti ipotecari fruttiferi dover ascendere a 280 milioni. Sicchè, o signori, noi ci aspettiamo da questa parte d'entrata imponibile un aumento; e se voi ci fate sperare un aumento maggiore di tanto, noi spereremo un maggiore aumento d'imposta, e l'agricoltura non avrà da lagnarsene, perchè questo maggiore aumento d'imposta corrisponderà ad un maggiore sgravio di essa agricoltura.

Ed anche qui, ripeto, che dall'articolo 14 si avrà quest'altro risultato, cioè di un maggiore avviamento alla perequazione; perchè quella tale entrata fondiaria che oggi è sottoposta alla imposta fondiaria assoluta stabilita secondo il catasto quando viene sgravata dal decimo, se poco o nulla le rimane, avrà di profitto questo sgravio.

Si è fatto molto conto anche delle vessazioni a cui si teme siano esposti i proprietari.

Ma se finora ho dimostrato che colui la cui industria ha meno progredito, che i proprietari gravati di debiti hanno a vantaggiarsi dall'applicazione dell'articolo 14, per costoro certamente quel po' di incomodo che avranno per fare la dichiarazione sarà largamente compensato; mentre lo sperare in una ingiustizia verso i loro consimili per evitare un incomodo, non sarebbe atto di buon cittadino nè prova di patria carità.

Ma è poi tanto grande questa vessazione, è tanto grande questo disturbo che si apporta ai contribuenti, e specialmente ai proprietari coll'approvazione dell'articolo 14? Signori, avventurosamente in Italia, da poche eccezioni in fuori, la proprietà stabile sotto forma urbana e prediale, è grandemente divisa; il numero degli articoli e delle parcelle è grandissimo; il che prova che in Italia i proprietari, o almeno la massima parte dei proprietari, non vive del solo frutto della proprietà; perchè quando la proprietà è immensamente divisa e piccola, d'ordinario il proprietario esercita un'industria, una professione qualunque, ovvero in un modo qualunque usufrutta il suo lavoro per crearsi un'altra entrata.

E così la massima parte dei proprietari italiani, già per la legge sulla ricchezza mobile, è tenuta a fare le dichiarazioni; di modo che tutto il suo disturbo si ridurrà ad aggiungere nella sua dichiarazione una par-

ticella. Di più anzi, signori, siccome i piccoli proprietari, che pure sono in maggior numero, non hanno registri ordinati, ma sanno all'ingrosso quello che un anno per l'altro guadagnano; così se voi li chiamate a dire quanto proprio guadagnano esclusivamente per un lavoro loro, che non sia quello fatto sulla terra, che secondo la legge finora in vigore è esente, saranno grandemente imbarazzati a rispondere. Ma se voi domandate ad un piccolo proprietario se è lavoratore, quanto egli a un dipresso ricava per un triennio dalla sua industria e dall'agricoltura, egli, se è di buona fede, vi potrà rispondere. Di maniera che da una parte quell'apparente incomodo è corretto da una maggiore facilitazione, e dall'altra anche la ricchezza imponibile accrescerà, perchè quando un individuo è nell'imbarazzo di rispondere, come accade per le entrate non fondiarie, nella risposta che dà si terrà piuttosto indietro; sottrarrà per la parte che la legge gli dà il diritto di non rivelare un valore maggiore di quello che sia conforme alla realtà delle cose.

Ma quando dee rivelare il tutto, egli ha una ragione di più per non mentire, e voi avete un mezzo più efficace per verificare se la sua dichiarazione è veritiera o mendace. Quanto ho detto in particolare dei piccoli proprietari, lo ripeto di tutti, perchè quando una parte della ricchezza sociale non debb'essere rivelata, la verifica dell'entrata probabile d'un individuo è cosa assolutamente impossibile. Come, per esempio, direte al ricco signore, il quale ha treno e servitori: « la vostra entrata non può essere quella che avete rivelato, altrimenti non potreste sopperire alle spese che fate? » egli vi risponderebbe: ho fondi di terra, ho altre entrate, le quali non sono obbligato a consegnare. Quindi la dichiarazione estesa a tutte le forme di ricchezza giova alla verifica delle denunce.

Però taluno notava, che nell'accertamento delle entrate denunziate s'incontrano tali e tante difficoltà allorchè si tratta di bene stabilirne l'entità, da disperare della buona riuscita del metodo delle denunce applicate a questa specie d'entrate.

L'onorevole Sebastiani spingevasi più in là, e dichiarava barbaro e dispotico il metodo delle denunce. A lui pareva che la libertà fosse impossibile colle denunce.

Ciascuno di voi, o signori, avrà letto come me, che le imposte stabilite per denunce, si è creduto da taluno scrittore essere patrimonio dei popoli del Nord; cioè di quei popoli dei quali giustamente Montesquieu credeva che fosse retaggio particolare la libertà.

Si è detto dei popoli del Sud che non fossero adatti all'*income-tax*, e se ne fece una questione di razza, e si è sempre creduto che la razza nata per la libertà, fosse più acconcia al pagamento dell'imposta sopra-detta.

Ora io ho motivo di essere altamente meravigliato che l'onorevole Sebastiani, riguardo all'imposta colle denunce, dicesse non potere questa essere applicata

se non ai popoli che non sono nati per la libertà, ai popoli che sono destinati al despotismo. L'Italia ha provato, signori, come anche per questa parte sia un popolo non ripugnante alla libertà, perchè quando per la prima volta, e forse senza tutto l'accorgimento possibile, noi ci siamo slanciati a corpo perduto nel sistema della tassa diretta per denunce, vi era fortemente a dubitare che il tentativo riuscisse; ma il tentativo riuscì, quantunque con tutte le imperfezioni che accompagnano un primo esperimento.

E tra le imperfezioni massime vi è quella di non aver estese le denunce ad ogni specie d'entrata; questa imperfezione sarebbe corretta dall'articolo 14. Ma piuttosto che guardare alla riuscita generale del sistema delle denunce per la ricchezza mobiliare, alcuni hanno preferito di ricorrere all'esempio della prova fatta in Piemonte delle denunce prescritte dall'articolo 4 della legge del 14 luglio 1864, col quale fu appunto ordinato che i contingenti locali delle provincie subalpine fossero ripartiti in base alla rendita accertata per mezzo delle consegne, dapprima tra i contribuenti dello stesso comune: indi tra i contribuenti della provincia, per riuscire infine ad una aliquota uniforme per tutti i contribuenti del compartimento.

Avete udito, signori, dall'onorevole presidente della Commissione, quali e quanti furono le ragioni speciali e locali per cui quel tentativo non ottimamente riuscisse in pratica; ma io aggiungerò che da quelle consegne, alle altre che sarebbero necessarie per applicare l'articolo 14, corre una sostanziale differenza. Io credo che quando si vuole stabilire un catasto colle consegne si incontrano grandi e serie difficoltà, perchè come nel concetto del catasto vi è la ripartizione impersonale più o meno stabile, e più o meno diretta dell'imposta, vi è certamente maggiore resistenza ad indagare con precisione la quantità della rendita imponibile.

Che cosa chiedevasi al Piemonte? Chiedevasi colle denunce l'accertamento della rendita netta impersonale del fondo, per poterne far base della ripartizione stabile del contingente comunale o consorziale. Trattandosi dunque di un catasto comunale o consorziale, si riparte la imposta fondiaria secondo le denunce e gli accertamenti della rendita normale del fondo, senza detrazione di peso, senza diffalco di debiti; ma è questo, signori, ciò che vuole l'articolo 14? No, l'articolo 14 mette a lato dell'imposta fondiaria un credito, un vero perequatore materiale dell'imposta fondiaria. Questo perequatore non è basato sul catasto, non ha gli stessi caratteri della ripartizione, ogni anno varia secondo la condizione della proprietà; non è stabile, varia secondo la condizione del proprietario; non è stabile, ma varia secondo la condizione del fondo e la rendita netta di quell'anno in cui si fece la rivela, perchè questa deve servire come

mezzo di ripartizione. Quindi tutte le resistenze che s'incontrano quando per via di consegna si vuole arrivare al catasto, quelle resistenze nè si possono, nè si debbono incontrare, quando la rivela serve anno per anno, per una ripartizione d'un anno solo, di una quantità d'imposta sull'entrata netta e depurata dai debiti.

Chi ha rivelato la sua rendita in Piemonte vedeva cadergli sulle spalle una parte aliquota d'imposta non per quell'anno solamente, ma anche per una serie d'anni; e non solo sulle sue spalle, ma sul fondo impersonalmente senza detrazione di debiti. Ma chi, secondo l'invito che fa ai proprietari di rivelare l'entrata loro l'articolo 14 in discussione, rivelerà in massa l'entrata netta di quell'anno depurata dei debiti, se anche ha da temere di essere un poco più gravato quell'anno, è sicuro che questo precedente non serve per l'anno venturo; è sicuro che non sarà questa una base stabilmente posta, ma mutevole ed accidentale, come è accidentale e mutevole l'entrata.

E questo che ho detto, e che differenzia sostanzialmente dal metodo delle consegne seguito ora in Piemonte, da cui si vorrebbe argomentare contro quello proposto dall'articolo 14, mi fa con brevi parole rispondere all'emendamento Nervo, il quale vorrebbe che questa seconda operazione seguisse come verificaione della prima. Se da questa seconda operazione si può trarre qualche argomento di correzione e di verificaione, ciò non è perchè questa seconda risponda a capello alla prima, e possa essere sostituita ad essa. Con ciò non voglio neppure intendere che quando l'entrata è rivelata, colui, o coloro che debbono accettarla, debbano usare dei mezzi applicabili ad ogni specie d'entrata. No, certamente; i metodi di verificaione, i criteri d'accertamento, i mezzi adoperati per riescire all'accertamento, debbono essere attagliati alla natura medesima della cosa che vuol essere accertata.

Quando trattisi dell'entrata di un avvocato o dell'entrata di un negoziante, i metodi di accertamento, i mezzi che si possono mettere in opera per iscoprire la verità delle denuncie, non possono essere nei due casi i medesimi: pel negoziante vi è persino il libro che la legge vuole che egli tenga; per l'avvocato nulla di ciò, ma vi saranno molti mezzi particolari, molti altri argomenti estrinseci. E così, o signori, quando si tratterà di verificare l'entrata fondiaria, certo vi saranno molti mezzi particolari, molti criteri che possono ritrarsi dagli stessi criteri catastali, anche come mezzi indiziari, come mezzi che concorrono all'accertamento. Ma non accerteranno questi la base dell'imposta, ma non saranno essi i mezzi necessari per verificare, appurare e determinare la cosa imponibile.

Signori, facendo partecipare i proprietari degli stabili, sebbene parzialmente, alla contribuzione dell'imposta sulla ricchezza mobile, e servendosi di questa

partecipazione, come la Commissione vostra vi propone, anche come mezzo perequatore per togliere di mezzo molte asprezze e molte ineguaglianze nell'assetto dell'istessa imposta fondiaria; facendo, io diceva, nel tempo stesso queste due cose, voi allargate la base su cui potrà appoggiarsi sicuramente per l'avvenire quel sistema che un gran ministro ora chiamava potente macchina di guerra, e salutava come il gigante salvatore dell'Inghilterra. Voi, o signori, ne sono certo, voterete l'articolo 14, poichè tentare esperimenti che, quantunque temperati e modesti, possono ben fruttare in appresso, è proprio di popoli forti nei momenti di maggiori strettezze come sono quelli ne' quali ci troviamo; è proprio di legislatori accorti, sapienti e risoluti. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Cancellieri. (*Segni d'impazienza*)

Voci. Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo a' voti.

GIBELLINI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha la parola contro la chiusura.

GIBELLINI. Io farò una semplissima osservazione.

Mi sembra che dopo l'equivoco risultante dal discorso dell'onorevole ministro delle finanze rispetto all'articolo 14, non sia il caso di addivenire alla chiusura. Quest'equivoco vuol essere chiarito. Secondo me l'onorevole ministro delle finanze vede nell'articolo 14 presso a poco l'applicazione del proprio sistema. Ora siccome la Commissione lo ha respinto recisamente, mi sembra che in questo stato di cose non si possa chiudere la discussione.

PRESIDENTE. L'equivoco, di cui parla l'onorevole Gibellini, potrà essere chiarito dalla Commissione, il cui relatore ha domandato di fare una dichiarazione.

Essendo stata appoggiata la chiusura, io la pongo ai voti colla riserva, se la Camera lo stima, di dar la parola al relatore della Commissione per fare una dichiarazione.

Chi approva la chiusura, voglia alzarsi.

(È approvata.)

L'onorevole relatore ha la parola.

CORRENTI, relatore. La Commissione si guarderà bene dal rientrare nella questione generale.

Io debbo a nome di essa pregarvi di votare l'articolo 14, come vi fu proposto.

L'onorevole ministro per le finanze ha voluto spiegare il modo per cui la Commissione si è indotta a ricorrere al metodo delle denuncie affine di stabilire l'imposta straordinaria sulla rendita fondiaria.

Il signor ministro, che intervenne qualche volta alle adunanze della Commissione, si è formato un'idea affatto incompiuta del processo dei nostri studi e delle nostre discussioni; a me, come relatore, corre il debito

di ripetere quello che aveva già sobriamente accennato nella relazione, e l'aveva accennato sobriamente per degni riguardi verso il signor ministro, desiderando di non essere costretto a dare più diffuse spiegazioni.

I provvedimenti finanziari sono indispensabili, sono urgenti, epperò la vostra Commissione ha sempre desiderato di evitare ogni quistione teorica, e di raccogliere il maggior numero di voti a favore della sua proposizione, lasciando che ciascuno spiegasse a suo senno i motivi dell'adesione. Ma l'onorevole signor ministro, che ha diritto di far conoscere quale sia l'ordine dei concetti che lo mena a certe conclusioni ed a certe persuasioni, non vorrà certo negare questo diritto ai membri della Commissione.

Come vi dissi nella relazione, la Commissione unanime respinse fin dalle sue prime tornate l'idea della consolidazione e del riscatto dell'imposta fondiaria, e la respinse unanime avvisatamente e meditatamente, avvertendo che l'imposta catastale non è già, come altri crede, una tassa che colpisca la rendita media della terra, come elemento naturale e produttivo, ma sibbene una tassa commisurata alla condizione dell'industria agraria ed alla produzione media dell'industria stessa in un tempo determinato. Questo lo dico per mostrarvi che il sistema della consolidazione e soprattutto del riscatto, e soprattutto l'idea di dividere l'imposta territoriale dall'imposta sull'industria e sull'entrata agraria, di cui tanto si compiace il signor ministro, e che egli crede immatura pel Parlamento e per l'Italia, non è poi così difficile a comprendersi.

L'onorevole signor ministro permetterà che la Commissione dichiari ch'essa ha respinto il suo sistema non come un mistero ma come un errore. Il che certo non toglie che ei possa appellarsi al tribunale della scienza e sperare più favorevole giudizio dall'avvenire. La Commissione però fin dal momento in cui respinse il sistema del signor ministro, vide la necessità di far concorrere alla misura generale di sovratassazione anche la ricchezza fondiaria. Trattandosi, signori, di accrescere tutte le imposte esistenti e di portarle da 420 milioni a 555, non potevasi certo lasciare senza qualche aumento l'imposta fondiaria. D'altra parte appariva per più motivi evidente la convenienza di non alterare i catasti assestati testè in seguito ad una laboriosa transazione provvisoria, e che debbonsi rimaneggiare intieramente nel 1867, e sistemare definitivamente nel 1868 affine di condurli al desiderato ragguagliamento. Posta fra queste due necessità la Commissione s'industriò di trovare una soluzione, che, senza risuscitare le spinose questioni della perequazione dei catasti, le permettesse di sovratassare la ricchezza fondiaria, come sovratassava tutte le altre maniere di ricchezza nazionale. Due idee la diressero ne' suoi studi. La prima era quella di sopraggravare la ricchezza fondiaria (e qui veramente s'intendeva di tassare di nuovo una ricchezza già tassata, tale appunto

essendo la natura della sovratassa) e di sopraggravarla senza accrescere il doloroso squilibrio dei catasti. La seconda idea era quella di colpire, se pure si trovasse modo, quella parte d'industria agraria per avventura non contemplata nei catasti, ed attualmente non proporzionata ai medesimi.

E questo veramente era come cercare un avviamento alla revisione e alla rettificazione dei catasti.

Nella relazione, signori, vi si accennò come prima si studiasse la Commissione di colpire con una tassa fissa i mezzadri, i coloni e i proprietari del fondo che sono nel tempo stesso coltivatori del proprio fondo, e infine gli speculatori, che con un capitale estraneo al fondo esercitano sul fondo un'industria eccedente le proporzioni ordinarie di quelle industrie contemplate dai catasti. Ma tutti questi modi di tassazione parziale che si sono escogitati avevano qualche difetto pratico. Io non starò qui a specificare le ragioni molteplici per cui non si sono potuti adottare. Allora, persistendo sempre e facendosi sempre più evidente ed urgente la necessità di sovratassare la ricchezza fondiaria, se non in proporzione delle altre specie di ricchezza, almeno in qualche parte, la Commissione venne nel pensiero di adottare le denunzie, affine di stabilire sopra di esse una vera sovratassa. Infatti in principio tale era il nome che aveva dato a questa nuova imposta. L'idea parve felice, come quella che, lasciando intatta la questione catastale, aveva in sè un principio di perequazione, e veniva a stabilire un utile riscontro col metodo adottato per l'imposta sulla ricchezza mobile.

L'onorevole presidente della Commissione già vi ha mostrato ieri e stamane tutti i vantaggi di cotesto parallelismo del metodo delle denunzie per le due grandi imposte dirette. Per naturale coincidenza adunque e non per intento alcuno di transazione, la Commissione fu indotta ad adottare come espediente sperimentale il metodo della denuncia, che il signor ministro voleva per altri intenti e ad altri fini sperimentare. A lui naturalmente piacque assai la coincidenza, e a noi non doveva nè poteva dispiacere.

Ma io devo riferirvi e riaffermarvi che per la Commissione l'imposta straordinaria supplementare sull'imposta fondiaria non è per nulla da confondersi coll'imposta personale sull'entrata; ed il signor ministro sa benissimo che la Commissione, quantunque da lui fosse vivamente sollecitata a fondere in un solo articolo le disposizioni relative alle due imposte dirette, l'una sulla ricchezza mobile e l'altra sulla ricchezza fondiaria, vi si rifiutò sempre, come si rifiutò a sopprimere la qualificazione d'imposta straordinaria che è scritta, e spero rimarrà scritta nell'articolo 14.

Dopo ciò, voi potete votare, senza timore di recare alcuna offesa ai principii teorici, nè alle istituzioni tributarie che rimangono intatte, l'articolo 14, come vi è stato proposto dalla vostra Commissione.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'onorevole relatore della Commissione ha addebitato a me errori, che veramente sono stati creati dalla sua fantasia. Egli crede che io distingua in modo assoluto la terra come strumento produttore dal capitale che è impiegato a farla fruttare; e che il catasto sia un mezzo inventato per imporre la rendita impossibile della terra pura.

No, signori, io credo quello che egli medesimo ha affermato, cioè che il catasto stabilisce l'imposta in un dato tempo, ed in ragione della rendita territoriale di quel dato tempo: soltanto aggiungo che la stabilisce in ragione della rendita media, e non della rendita individuale di ciascun fondo in quel dato tempo. Or siccome io penso che il catasto non inchiodi la rendita, non la rende perpetua, perchè l'industria agraria, come le altre, di continuo progredisce, ed in ogni modo varia da fondo a fondo; così sta ciò che ho affermato, vale a dire che se l'imposta rimane fissa in quella misura a cui la determinò il catasto, non segue il naturale e necessario svolgimento dell'industria agraria, e perciò della entrata.

Questo non è errore; e quanto alle altre mie opinioni che egli qualifica errori, mi permetterà che dichiaro che, o non sono tali, o non mi appartengono nè punto nè poco. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Su questo articolo 14 sono stati presentati alcuni ordini del giorno; ne fu chiesta la soppressione, che non è, come la Camera sa, un emendamento; vennero altresì proposti emendamenti radicali, emendamenti parziali ed aggiunte.

Io credo di dovere incominciare dal porre ai voti gli ordini del giorno, se i proponenti vi insistono.

CHIAVES, ministro per l'interno. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO PER L'INTERNO. Signori, molti dei nostri colleghi dovendo attendere alle funzioni loro devolute presso i diversi corpi dell'armata e così trovandosi costretti a rimanere lontani dalla Camera, io proporrei alla medesima di ritenere e dichiarare questi colleghi nostri come in congedo, e ciò perchè non venissero per avventura incagliate le nostre deliberazioni per ragione del numero.

Io credo di avere esatta la nota dei nomi di questi nostri colleghi, che sarebbero: Arnulfi, Bixio, Brignone, Cadolini, Cairoli, Carini, Corte, Cugia, D'Amico, Damis, Di Revel, Fabrizi, Fabbri, Guastalla, Guerzoni, Griffini, Mancini Girolamo, Nicotera, Petitti, Sirtori, Seismit Doda Luigi e Calvino.

Io credo che la Camera non avrà difficoltà di accedere a questa mia proposta.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, saranno considerati come in congedo regolare i signori deputati dei quali sono stati letti i nomi dal signor ministro dell'interno. Essi sono già in congedo di fatto.

(*Segni di assenso.*)

Il primo ordine del giorno è stato proposto dall'onorevole Sineo, ed è così concepito:

« La Camera, nella fiducia che col favorire su larga base lo sviluppo del credito fondiario si porranno i proprietari di stabili in grado di soddisfare ai maggiori pesi che loro vengono imposti, passa alla votazione sull'articolo 14. »

È presente il deputato Sineo? (*Non è presente*)

Egli accennò che non insisteva gran fatto, non prevedendo un successo favorevole a questa sua proposta; nulladimeno domando se sia appoggiata.

(*Non è appoggiata.*)

L'altro ordine del giorno è del deputato Salaris del seguente tenore:

« La Camera, considerando la presente situazione finanziaria del regno, e la urgenza di far fronte alle spese per la imminente guerra nazionale;

« Considerando il disposto dell'articolo 14 di questo disegno di legge come un passo per giungere alla giusta e razionale sistemazione della imposta sulla rendita fondiaria, proscrivendo da una volta il sistema della imposta catastale, secondo il quale non è possibile una equa ripartizione della imposta suddetta;

« Considerando, che la imposizione di cui nell'articolo 14 è straordinaria e per il solo corrente anno, e che perciò dovrà cessare al 31 dicembre 1866;

« Considerando, che con questa straordinaria imposizione non intende neppure indirettamente assentire al concetto del consolidamento della imposta fondiaria, e dichiarando anzi di respingerlo nel modo più reciso ed assoluto, passa alla votazione dell'articolo 14. »

Se il proponente insiste, domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

SALARIS. È una dichiarazione di voto, non intendo che sia votato.

LANZA GIOVANNI. È una motivazione di voto.

PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Lanza. Questa proposta comincia colle parole: *la Camera*, e finisce con queste altre: *passa alla votazione*. Dunque non è una dichiarazione di voto del deputato Salaris, ma bensì un ordine del giorno o una proposta su cui voleva che la Camera votasse. Ma egli non vi insiste, ed è questione finita.

LANZA GIOVANNI. Se mi si dà la parola, considero la questione come personale, in quanto che l'onorevole presidente prese a volo alcune mie parole che tendevano appunto a dilucidare, secondo il mio modo di vedere, il significato che doveva avere la formola di cui si valse l'onorevole Salaris.

Io osservava sotto voce che non era un vero ordine del giorno, ma una motivazione del suo voto, che vorrebbe che fosse adottata da tutta la Camera.

Or bene, a parer mio, non è nelle nostre consuetudini di votare ordini del giorno che contengono una motivazione del voto che si dà, ma tutto al più può es-

sere una spiegazione accordata ai singoli deputati. D'altronde ne abbiamo un esempio recente in questa stessa discussione, nella quale appunto un deputato ha presentato un ordine del giorno il quale non era che una motivazione.

Del rimanente non mi soffermo più oltre su questo e lascio che il presidente e la Camera facciano a tal uopo ciò che stimano.

PRESIDENTE. Il presidente aveva domandato appositamente all'onorevole Salaris se insisteva. Siccome non era una dichiarazione personale del suo voto, ma una dichiarazione che domandava fosse approvata dalla Camera, io era in dovere di porre ai voti questo suo ordine del giorno, quando egli vi avesse insistito.

Ora, avendo egli dichiarato che non insisteva, lo ripeto, è questione finita.

Debbo far presente alla Camera che vi sono quattro emendamenti, i quali, benchè formulati in diversi termini, sono tutti informati dal medesimo concetto, quello cioè di sostituire all'articolo 14 l'applicazione di un secondo decimo di guerra sulla tassa prediale e su quella dei fabbricati.

Tali sono gli emendamenti del deputato Nisco; del deputato Tedeschi; degli onorevoli Cancellieri e Castiglia; e dell'onorevole Sebastiani.

Domando ai signori proponenti se intendono di fondere in un solo tutti questi loro emendamenti per addivenire ad una sola votazione, o se vogliono che debba procedersi per ciascuna di queste proposte ad una votazione separata.

L'onorevole Tedeschi?

TEDESCHI. Acconsento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri?

CANCELLIERI. Noi abbiamo proposto un emendamento...

PRESIDENTE. Onorevole Cancellieri, la pregherei di rispondere un sì o un no, e di non fare un ragionamento.

CANCELLIERI. Non dirò che brevissime parole.

Noi abbiamo proposto un emendamento pel quale ritirando la proposta de' due decimi sull'imposta della ricchezza mobile, sostituiamo all'articolo 14 proposto dalla Commissione la dizione seguente:

« Un secondo decimo straordinario di guerra è sovrapposto alla tassa prediale e dei fabbricati. »

Noi vogliamo questo principio, quindi aderiamo alla prima parte dell'emendamento dell'onorevole Nisco, al primo comma di quello dell'onorevole Tedeschi, e al primo comma di quello dell'onorevole Sebastiani, che corrispondono precisamente al concetto dell'emendamento firmato da me e dagli altri otto miei amici e colleghi. In conseguenza si può mettere ai voti complessivamente il nostro emendamento con quelle parti degli altri emendamenti ora nominati che sono uniformi al nostro concetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Sebastiani aderisce?

SEBASTIANI. Sì.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Nisco, leggo di nuovo il suo ordine del giorno e poi domanderò se sia appoggiato.

CORRENTI, relatore. Domando la parola.

L'articolo 14 comincia col dire, *per l'anno 1866, ecc.* La Camera ricorderà che la Commissione, a proposito dell'articolo 4 o 5, non rammento precisamente quale, sulla rendita, si è riservata di presentare un articolo per determinare l'epoca in cui dovrà incominciare ad essere attuata questa legge. L'epoca sarebbe il secondo semestre del 1866, autorizzando il Governo a riscuotere le imposte sulla ricchezza mobile, ed anche il decimo di guerra sull'imposta fondiaria come pel passato, del primo semestre 1866. Debbo avvertire che anche per questo articolo 14 deve valere la stessa riserva che ha fatto la Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Nisco:

« Art. 14. Per l'anno 1866 sarà applicato un secondo decimo di guerra sulla tassa prediale e su quella dei fabbricati.

« Il ministro delle finanze nel corso del 1867 farà, nei modi prescritti da speciale regolamento e con le norme indicate per la determinazione della ricchezza mobile, procedere alla liquidazione della rendita netta fondiaria, e presenterà un progetto di legge pel definitivo riordinamento della tassa prediale. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo pongo ai voti.

CANCELLIERI. Domando la divisione.

PRESIDENTE. Onorevole Cancellieri, si vede che le mie parole non hanno avuto la fortuna di giungere sino a lei. Non ha inteso che ho separato quest'emendamento dagli altri, appunto perchè l'onorevole Nisco non è presente, epperchè non può acconsentire o dissentire dalla proposta fusione degli emendamenti in un solo; ma mi sono riservato di porre ai voti un altro emendamento sul quale tutti i proponenti concordassero.

CANCELLIERI. Dovendosi mettere ai voti l'emendamento Nisco, e non accettando il secondo comma dello stesso, ma sì bene il primo che corrisponde precisamente all'emendamento da me firmato, ho domandato che si ponga ai voti separatamente il primo comma che accetto e voto come identico all'emendamento che ho presentato cogli altri amici. Ecco il motivo e l'oggetto della divisione che ho chiesta.

PRESIDENTE. Domanda la divisione dell'emendamento Nisco? Ebbene si procederà colla divisione.

Torno a leggere la prima parte.

« Per l'anno 1866 sarà applicato un secondo decimo di guerra sulla tassa prediale e su quella dei fabbricati. »

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è rigettato.)

Leggo la seconda parte.

« Il ministro delle finanze nel corso del 1867 farà, nei modi prescritti da speciale regolamento e con le norme indicate per la determinazione della ricchezza mobile, procedere alla liquidazione della rendita netta fondiaria, e presenterà un progetto di legge pel definitivo riordinamento della tassa prediale. »

La metto ai voti.
(Non è approvata.)

Faccio notare all'onorevole Cancellieri, il quale ha domandata la divisione sull'emendamento Nisco, e faccio avvertita la Camera che essendo stata rigettata la prima parte dell'emendamento Nisco, rimangono rigettati anche gli altri emendamenti che erano sostanzialmente identici.

Diffatti, l'emendamento proposto dagli onorevoli Cancellieri, Castiglia ed altri, è in questi termini:

« Un secondo decimo straordinario di guerra è sovrapposto al tributo prediale e dei fabbricati. »

È precisamente lo stesso di quello rigettato. Così quello dell'onorevole Tedeschi.

L'onorevole Sebastiani proponeva pure l'applicazione di un secondo decimo di guerra sull'ammontare principale della tassa prediale e di quella dei fabbricati. Convieni l'onorevole Sebastiani che anche il suo emendamento è respinto col rigetto della prima parte dell'emendamento Nisco?

SEBASTIANI. Insisto che sia posto ai voti, perchè c'è qualche differenza tra l'emendamento Nisco ed il mio.

Nel mio c'è la particolarità sull'ammontare principale...

PRESIDENTE. Onorevole Sebastiani, a me sembra evidente non esservi differenza tra il suo emendamento e quello dell'onorevole Nisco, il quale è stato rigettato. Vi sono solamente le parole: « Ammontare principale » questa è la sola differenza, ma è di forma e non di sostanza.

V'è un secondo paragrafo nell'emendamento Sebastiani che dice:

« Questa straordinaria sovrapposta non potrà esser prorogata oltre il presente esercizio se non per legge speciale, » ma, siccome è rigettata la prima parte la quale proponeva l'applicazione di un secondo decimo di guerra, così non è luogo neppure di mettere ai voti la seconda parte che starebbe a limitare questa sovrapposta.

SEBASTIANI. Io aveva il desiderio di dare al Governo 12 milioni col secondo decimo di guerra, invece della tassa pretesa con l'articolo 14, della quale preveggo le cattive conseguenze.

Il Ministero e la Commissione non li accettano.

Per la parte mia ho fatto il mio dovere. Ora non insisto maggiormente: ritiro il mio emendamento e voterò contro l'articolo.

PRESIDENTE. Ora vi sono gli emendamenti parziali. Quello dell'onorevole Torrigiani fu accettato dalla

Commissione, dimodochè non è luogo a procedere ai voti.

Vi è l'emendamento dell'onorevole Berti-Pichat il quale propone che dopo la parola: « oneri » si aggiungano le seguenti: « comprese le tasse provinciali e comunali. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.
(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Fatta prova e controprova, l'emendamento è accettato.)

L'onorevole Rubieri propone al paragrafo 3° il seguente emendamento:

« Si terrà conto in deduzione:

« 1° Dei debiti ipotecari e chirografari che non fossero già stati dedotti nelle denunce per la tassa sulla ricchezza mobile, e degli altri oneri che gravano l'entrata del fondo. »

Il resto come segue nel progetto della Commissione.

Domando se questo emendamento è appoggiato.
(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

L'onorevole Sineo propone che l'ultima parte dell'articolo 14 sia così riformata:

« Si terrà conto in deduzione dei debiti ipotecari e degli altri oneri che gravano l'entrata del fondo.

« Sul residuo il proprietario pagherà il 15 per cento con deduzione dell'imposta fondiaria. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

L'onorevole Angeloni propone due emendamenti ed un'aggiunta, di cui parleremo dopo.

Il primo emendamento consiste nell'aggiungersi al primo capoverso dopo le parole: *della ricchezza mobile*, queste altre: *e per l'imposta sui fabbricati, secondo la legge del 26 febbraio 1865, n° 2136.*

Domando se sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Il medesimo deputato Angeloni propone che nell'ultimo paragrafo si sostituiscano alle parole: *sul residuo il proprietario pagherà il 4 per cento*, le altre: *sul residuo, ecc. pagherà il 2 per cento.*

Domando se quest'emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Non vi sono altri emendamenti parziali, quindi occorre procedere alla votazione sull'articolo 14 per appello nominale, essendo stato domandato da dieci deputati.

CAPONE. Domando la parola per una dichiarazione.

RESELLI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Il deputato Capone ha la parola.

CAPONE. Io ho domandato la parola per una semplice dichiarazione, e non farò perdere tempo alla Camera.

Dichiaro dunque di votare in favore dell'articolo 14 come è proposto dalla Commissione unicamente in vista dell'urgenza per la guerra, ma non ne accetto in nessun modo il principio. (*Rumori*)

Voci. Anch'io!

PRESIDENTE. Il deputato Restelli ha la parola.

RESTELLI. Io pregherei coloro i quali hanno fatta domanda dell'appello nominale di ritirarla...

Voci. No! no! (*Rumori*)

RESTELLI. ... in quantochè in questo punto l'appello nominale non avrebbe più significato. Io fui fra coloro che hanno votato per i due decimi di guerra e non per l'articolo della Commissione; ma ora, chiamato a votare l'articolo della Commissione, lo voterò, non già perchè ne approvi il concetto, ma perchè non voglio lasciare che lo Stato sia privato del prodotto di quest'imposta; per lo che il voto mio ed il voto di quelli che sono dello stesso mio avviso non ha significato alcuno sul punto della preferenza all'uno od all'altro sistema. Comprendo che si fosse chiesto l'appello nominale quando si votò sull'emendamento dei due decimi di guerra, ma ora che coll'averlo respinto non c'è più scelta, l'appello nominale non ha altro significato che per sapere se si voglia o no lasciare lo Stato senza questo prodotto d'imposta, il che non è lo scopo di coloro i quali chiesero l'appello nominale, che quindi non ha più ragione d'essere.

Voci. Ha ragione!

RESTELLI. Quindi mi permetto insistere che a risparmio di tempo coloro che hanno domandato l'appello nominale vogliano ritirare la loro domanda. (*Sì! sì!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Massarani ha la parola per una dichiarazione.

MASSARANI. Mi unisco alle idee esposte dall'onorevole Restelli.

PRESIDENTE. L'onorevole Sprovieri ha dichiarato di ritirare la sua firma alla domanda della votazione per appello nominale. Tuttavia la domanda è sempre valida, perchè vi sono ancora dieci firme. L'onorevole Cavallini ha la parola.

CAVALLINI. Anch'io sento il debito di dichiarare che malgrado mi sia opposto virilmente alla adozione dell'articolo 14, ora ponendo mente al miserrimo stato delle finanze, e dopo che non ho potuto far prevalere le mie opinioni, perchè fu rigettato l'emendamento. Nisgo, e massime dopo l'emendamento che io pure ho votato, dell'onorevole Berti-Pichat, il quale contro le previsioni della Commissione assottiglia d'assai gli introiti che essa si proponeva di incassare, approverò da buon cittadino, e costretto dalla ineluttabile necessità, il malaugurato articolo 14 postocci in tutti dalla Commissione stessa.

BONOMI. Mi associo alle idee esposte dall'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo ha la parola.

NERVO. Prego l'onorevole presidente di mettere ai voti anche l'emendamento che io ho avuto l'onore di proporre all'articolo 14. Io voterò quest'articolo, poichè vedo la Camera piuttosto inclinata ad approvare il principio su cui quest'articolo s'informa; ma siccome io mi sono preoccupato di assicurare ai contribuenti almeno una tollerabile applicazione di questa sovrattassa, e perchè sono persuasissimo che se si adotterà il sistema che si è seguito per l'attuazione dell'imposta fondiaria nelle antiche provincie, sorgeranno delle serie difficoltà, persuaso di ciò, dico, non posso a meno di richiamare l'attenzione della Camera su quest'emendamento.

SANGUINETTI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Attenda un momento. Ho necessità di dire all'onorevole Nervo una parola. Io aveva considerato i suoi emendamenti come aggiunte, epperò li aveva annoverati nell'ultima categoria, nella categoria di quelli da porsi ai voti dopo la votazione sull'articolo 14. Il primo è intitolato così: « aggiungere queste parole al secondo alinea dell'articolo 14 » l'ultimo dice: « aggiungere queste parole all'ultimo capoverso dell'articolo 14. » Ecco perchè io riteneva che si dovesse prima votare sull'articolo 14 e poi mettersi ai voti quest'aggiunta, onde non fare opera inutile. Lo stesso si dica della terza aggiunta. Ma v'è la proposta intermedia che forse può considerarsi come un vero emendamento e non come un'aggiunta. Propone l'onorevole Nervo di fare questa modificazione al secondo capoverso:

« I proprietari di beni stabili, rustici, ne dichiareranno l'entrata netta sulla base del relativo fitto reale o presunto.

« L'entrata sarà dichiarata dove sono posti i beni, e sarà accertata nelle forme stabilite per i redditi della ricchezza mobile.

« Le autorità comunali provvederanno, acciò le dichiarazioni dei contribuenti possano anche essere compilate presso la Segreteria del comune, coll'assistenza di apposito impiegato.

È questo l'emendamento che vuole che ponga ai voti?

NERVO. Precisamente.

PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

L'onorevole Massari ha la parola per una dichiarazione.

MASSARI. A nome mio e di parecchi miei amici (*Rumori a sinistra*, *le voci.* Oh! oh!) Mi pare che, avendo votato in un senso, e dovendo adesso votare in un'al-

tro, sia giusto ch'io dia qualche spiegazione. (*Nuova interruzione*) Ho aggiunto queste parole appunto per la poco benevola accoglienza che mi sembra sia stata fatta alle prime.

Dichiaro adunque a nome mio e di parecchi miei amici che, quantunque avessimo votato per l'emendamento relativo al doppio decimo, che credevamo più opportuno, più logico, più conveniente, ora, penetrati delle necessità supreme del momento, consci del nostro dovere verso il paese, cedendo alla prepotente necessità, diamo il nostro suffragio all'articolo della Commissione.

BORTOLUCCI. Domando la parola. (*Vivi rumori — Segni d'impazienza*)

VENTURELLI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Voci. Ai voti! ai voti!

LAZZARO. Domando la parola per un appello al regolamento.

Io ricordo che è consuetudine antica che quando il presidente ha annunziato alla Camera che si procede alla votazione, non sia permesso di parlare per far dichiarazioni...

D'ONDES-REGGIO. Domando la parola.

LAZZARO. ...perchè lo stesso diritto che ha uno, lo avrebbero tutti; facilmente si comprende che ognuno, il quale dice sì o no, è mosso certamente da ragioni che si fondano nel proprio convincimento. Se questo sistema prendesse radice, noi potremmo avere tanti discorsi, quanti sono i deputati chiamati a dare il loro voto. (*Bravo! — Rumori*)

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ondes-Reggio parla sopra quest'appello al regolamento?

D'ONDES-REGGIO. Sì.

BORTOLUCCI. Domando che mi si dia la parola.

PRESIDENTE. Facciano silenzio. L'ha domandata prima l'onorevole D'Ondes-Reggio per un richiamo al regolamento.

D'ONDES-REGGIO. Signori, per andare secondo lo spirito del regolamento e secondo la ragione, mi permettano quei signori, che hanno chiesto l'appello nominale, di osservare che essi dovevano chiederlo sull'articolo, quando non vi fosse emendamento, ma sull'emendamento, quando questo vi fosse. Ma una volta che sull'emendamento si è votato senza appello nominale, tutti coloro, che, come me, stati ad esso favorevoli, ora, se si debbe praticare l'appello nominale, sono nel diritto di dichiarare prima che, se diamo il nostro voto all'articolo, è perchè veggiamo la necessità di non negare al Governo i mezzi di provvedere alla cosa pubblica. Altrimenti noi mostreremmo al paese di approvare per nostra spontanea volontà l'articolo, che invece intendevamo di rigettare. Mettete dunque da parte questa vostra impazienza e premura di passare ai voti. (*Rumori*) Se poi ritirate l'appello nominale, allora si

potrà votare l'articolo senza che fossimo costretti a dichiarare che noi già abbiamo votato in pro dell'emendamento.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se quelli che hanno firmato la domanda per la votazione con appello nominale la ritirano od insistono; perchè se la ritirassero non occorrerebbero le dichiarazioni individuali.

Il deputato Gigante, che è il primo sottoscritto, insiste per la domanda?

GIGANTE. Atteso le dichiarazioni che sono state fatte, non voglio mettermi in contraddizione col desiderio espresso da non pochi, desiderio che mi pare sia anche quello di gran parte della Camera. Credo però di prevalermi del diritto accordato già ad altri, dichiarando che io, al pari degli altri, i quali hanno con me sottoscritto la domanda per la votazione ad appello nominale, ho l'intimo convincimento, che l'articolo 14 non pel principio, che contiene, ma pel metodo col quale si propone di accertare la sovr'imposta del quattro per cento... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Dica solo se insiste o no.

GIGANTE.... pel tempo, in cui ciò si vorrebbe fare, verrebbe a perturbare profondamente il paese, ed è perciò che dichiaro di votar contro l'articolo medesimo, non insistendo per l'appello nominale. (*Movimenti d'impazienza*)

PRESIDENTE. Dunque non vi è più appello nominale, e non vi è più necessità di dichiarazioni individuali.

Si procede alla votazione sull'articolo 14 il quale rimane ora così concepito:

« Art. 14. Per l'anno 1866 non sarà applicato il decimo di guerra sulla tassa prediale e su quella dei fabbricati, ma in sua vece sarà imposta una tassa straordinaria sull'entrata fondiaria nel modo seguente:

« I proprietari di beni stabili, rustici ed urbani dichiareranno la entrata netta dei loro stabili; la entrata sarà dichiarata dove sono situati i beni e sarà accertata nelle forme e coi metodi stabiliti per i redditi della ricchezza mobile.

« Si terrà conto in deduzione:

« 1° dei debiti ipotecari, chirografari e degli altri oneri che gravano l'entrata del fondo;

« 2° della tassa fondiaria e della sovratassa provinciale e comunale.

« Sul residuo il proprietario pagherà il 4 per 100. »

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri. (*Segni generali di attenzione*)

LA MARMORA, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per la approvazione di una convenzione coll'impero del Ma-

rocco... (*Ilarità generale*) per il mantenimento di un faro al Capo Spartel. (V. *Stampato n° 110*)

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito. (*Conversazioni*)

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a fare silenzio; dobbiamo votare ancora le aggiunte all'articolo 14.

La parola è all'onorevole Sineo per fare una dichiarazione.

SINEO. Signori, è nato un equivoco durante la mia momentanea assenza dalla Camera.

Io avevo dichiarato ieri che aveva subordinata la mia proposta all'accettazione dell'articolo della Commissione; avendo essa fatto conoscere che non la accettava, non credeva necessario che fosse preso in considerazione dalla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo propone di aggiungere dopo il secondo paragrafo dell'articolo 14 la seguente disposizione:

« L'entrata dei beni stabili urbani verrà accertata mediante la revisione delle risultanze delle operazioni eseguite a termini della legge 26 gennaio 1865, numero 2136.

« L'entrata dei beni stabili rustici, posti nelle provincie liguri e piemontesi, sarà accertata mediante la revisione delle risultanze delle operazioni eseguite a termini dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1864, numero 1831.

« Le operazioni necessarie per l'accertamento dell'entrata fondiaria, prescritto dal presente articolo, saranno eseguite col concorso del personale tecnico addetto attualmente alle operazioni del catasto stabile, e colle somme stanziare per queste operazioni nel bilancio passivo degli anni 1866 e 1867.

« A partire dal 1° gennaio 1866 cesserà ogni spesa per materiale relativo alle operazioni del catasto stabile. »

NERVO. Domando la facoltà di fare una breve dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

NERVO. Per evitare una perdita di tempo, colla votazione di questa aggiunta, la ritiro; perchè ho visto con piacere che l'onorevole ministro nell'ultima parte del suo discorso si è accostato alle considerazioni che ho avuto l'onore di svolgere sabato scorso, quando ebbe ad accertare che per gli elementi speciali sull'entrata dei proprietari, occorrono metodi anche speciali. Mi è grato, ripeto, vedere che il signor ministro si univa a questi miei convincimenti, e perciò se il signor ministro dichiara che quando si tratterà di applicare questa parte della legge, darà disposizioni

conformi ai desiderii che ho espressi, io non intendo di promuovere una votazione su questo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Certamente io non posso che riferirmi a quelle medesime cose che ho detto nel mio discorso.

PRESIDENTE. Ritira così anche la terza aggiunta?

NERVO. La ritiro.

PRESIDENTE. E l'onorevole Sanguinetti?

SANGUINETTI. La ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Angeloni oltre i due emendamenti sui quali la Camera ha votato, propone una aggiunta in fine dell'articolo, che sarebbe in questi termini:

« La dichiarazione dell'entrata netta fondiaria, di cui è parola in questo articolo, sarà rinnovata, ed ove occorra, rettificata, dopo 5 anni dall'attuazione della presente legge, salvo il caso in cui il reddito sia aumentato o diminuito del quarto. »

ANGELONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Angeloni.

ANGELONI. Dietro schiarimenti avuti dall'onorevole presidente della Commissione non insisto sulla votazione di questo mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha proposto un articolo da aggiungersi dopo l'articolo 14.

MINERVINI. Chiedo di parlare.

Dopo quello che si è votato e dopo le dichiarazioni della Commissione, per l'organo dell'onorevole Depretis, essendosi annullato l'articolo 39 del regolamento per la ricchezza mobile, il quale mutò, aggravando la legge, io prendendo atto delle dichiarazioni della Commissione, cioè che debbonsi dedurre tutte le passività, e avendo così raggiunto lo scopo del mio emendamento, trovo superfluo di metterlo a partito, se fu virtualmente votato dalla Camera, sulle dichiarazioni della Commissione: epperò non insisto a che sia votato sul detto mio emendamento.

PRESIDENTE. Con quest'ultima ritirata (*Si ride*) è esaurito tutto quello che riguarda l'articolo 14.

Prima però di passare all'articolo 15 debbo dar lettura alla Camera d'una proposta dell'onorevole Nervo.

MACCHI, segretario: (Leggendo) « La Camera considerando che a fronte dei gravi avvenimenti che sovrastano, la nazione pronta a sostenere ed a rivendicare con tutte le forze i suoi diritti, aspetta ansiosa dalla sua rappresentanza i provvedimenti atti a migliorare lo stato delle sue finanze, a rialzare il suo credito, ad assicurare il rigoroso adempimento de'suoi impegni, ed a porgere al Governo i mezzi di compiere il programma nazionale:

« Considerando che l'ampia discussione che già ebbe luogo sul progetto di legge, sui provvedimenti finanziari dà persuasione che si possa soddisfare in via provvisoria ai grandi ed urgenti bisogni delle finanze nazionali, ed assicurare nello stesso tempo un'equa distribuzione dei pubblici carichi fra l'universalità dei cittadini;

« Considerando che oltre ai provvedimenti che si stanno discutendo, la nazione aspetta eziandio dalla sua rappresentanza altre importanti leggi d'ordine sociale-economico-finanziario;

* Considerando infine che nei supremi momenti in cui la nazione si trova, è suprema necessità accelerare l'assetto delle sue finanze e consolidare il credito, approva il progetto di legge intorno ai provvedimenti finanziari presentato dalla Commissione il 24 aprile 1866 colle modificazioni ed aggiunte approvate;

« Invita il ministro delle finanze a disporre acciò nell'applicazione della legge su quei provvedimenti, sia tenuto conto degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati, che tendono a viemeglio assicurare una giusta ed economica esecuzione delle singole disposizioni della legge suddetta;

« Passa alla discussione dell'ultimo articolo proposto dalla Commissione intorno alle larghe e radicali economie da introdursi nei pubblici servizi, come complemento indispensabile della legge sui provvedimenti finanziari;

« E si riserva d'introdurre nella legge d'approvazione dei bilanci pel 1866 e 1867 quelle altre disposizioni che valgano a migliorare l'ordinamento amministrativo e finanziario del regno. »

PRESIDENTE. Domando alla Commissione ed al signor ministro quale è il loro avviso intorno a questa proposta.

DEPRETIS. La Commissione desidera naturalmente che si abbrevii, per quanto è possibile, questa discussione, ma desidera pure che la Camera non accolga alcuna delle misure di quella proposta, che lascierebbero nella facoltà del Governo di modificare delle disposizioni che sono d'ordine legislativo, ed estremamente importanti, come quelle che si riferiscono alle imposte.

Voci. Presidente, domandi se la proposta Nervo è appoggiata!

Altre voci. La proposta non è appoggiata!

NERVO. Coll'ultima parte della proposta che ebbi l'onore di proporre alla Camera, io non intendo menomamente che si dia facoltà al Governo di variare le disposizioni che sarebbero contemplate nel progetto di legge approvato dalla Camera, solo propongo di dare al Governo questa facoltà nell'intento di rendere omaggio agli emendamenti proposti, che possono servir di norma e di guida al ministro delle finanze nell'assicurare l'esecuzione della legge.

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole Nervo è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

SANGUINETTI. Domando la parola per una mozione d'ordine. (*Rumor*) Ieri l'onorevole Lanza ha lamentato, e giustamente a mio avviso, la lentezza con cui procede l'attual discussione. Parmi che noi siamo incalzati da due necessità: l'una è la finanziaria, l'altra è la politica

in cui versano il paese ed il Parlamento. È comune a tutti noi il desiderio che questa discussione finisca al più presto possibile, e che nel più breve termine questi provvedimenti sieno convertiti in legge.

La proposta che sono per fare, non è così radicale, come quella testè messa innanzi dall'onorevole Nervo, ma è una proposta la quale se nel momento lascia aperta la discussione, ha però per effetto che sia accelerata. Io proporrei dunque che durante l'attual discussione, sugli emendamenti che vengono proposti avesse la parola unicamente l'autore dell'emendamento, e rispondesse la Commissione; poi la Camera votasse.

In questo modo le questioni principali che saranno suscitate su questo progetto di legge, potranno avere una sufficiente discussione, e per altra parte procederanno anche un poco più speditamente.

Io spero che questa mia proposta vorrà essere accettata dalla Camera; ma qualora venisse rigettata, confido che vorrà tenersi buon conto della intenzione.

PRESIDENTE. Il desiderio manifestato dall'onorevole Sanguinetti mi pare ragionevole, e la sua proposta fu già anticipatamente adottata dalla Camera, poichè la Commissione non ha replicato volta per volta ai proponenti che svolgevano il loro emendamento, bensì ha lasciato che parlassero i proponenti e poi ha fatto una replica unica, complessiva. Però mi lusingo che sarà tenuto anche in seguito il medesimo sistema, senza necessità di mettere ai voti la mozione dell'onorevole Sanguinetti.

L'articolo 15 è così concepito:

« È data facoltà alle provincie di sovrimporre centesimi addizionali all'imposta principale sulla ricchezza mobile sino al limite del 25 per cento della medesima.

« Ugual facoltà è data ai comuni: però qualora la provincia non credesse di usare della sua facoltà interamente, quella dei comuni si estenderà di altrettanto, in guisa che nel complesso la sovrimposta sui redditi della ricchezza mobile in nessun caso possa oltrepassare il 50 per cento della principale.

« È esente da sovrimposte comunali e provinciali la imposta sui redditi di che agli articoli 5, 6 e 14. »

A quest'articolo 15 sono proposti vari emendamenti. Uno è dell'onorevole Berteà in questi termini:

« In aumento al principale dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, i comuni e le provincie potranno stabilire centesimi addizionali a norma della facoltà concessa dagli articoli 118, numero 5, e 173 della legge 20 marzo 1865 (Allegato A).

« Sono esenti dai centesimi addizionali le quote di imposta sui redditi contemplati nel 2°, 3° e 4° capoverso dell'articolo 4 e negli articoli 5 e 6 della presente legge. »

L'onorevole Berteà è assente ed in regolare congedo.

FOSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FOSSA. Ho domandata la parola perchè avrei dovuto

svolgere e sostenere quest'emendamento sia per raccomandazione dell'onorevole mio amico Berteau, il quale dovette assentarsi per motivi di salute, sia anche per intima mia convinzione. Però dopo la votazione della Camera sull'emendamento dell'onorevole Berti-Pichat, credo di rendermi interprete delle intenzioni del proponente, dichiarando di ritirare l'emendamento di cui ora si tratta. Evidentemente la Camera ne rileva i motivi. Rinunzio adunque alla parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Angeloni ha proposto all'articolo 15 la seguente aggiunta:

« Come altresì è esente la imposta sui redditi industriali, allorquando derivano da unica industria, esercitata in comuni, consorzi o provincie diverse, e pei quali redditi essa imposta è pagata nel comune ove è il domicilio legale o la principale dimora del contribuente. »

Insiste l'onorevole Angeloni?

ANGELONI. Insisto.

PRESIDENTE. Allora può dirne, se crede, le ragioni.

ANGELONI. Le ragioni per le quali proposi quest'aggiunta all'articolo 15 saranno da me esposte con la maggiore brevità possibile. La principale considerazione si fu questa, che ho creduto che l'imposta su cui possano mettersi i centesimi addizionali sia dalle provincie sia dai comuni, debba essere derivante da una ricchezza che si svolga nella provincia o nel comune stesso; ma dacchè si verifica che vi sono talune industrie esercitate in diverse provincie e comuni, per i redditi delle quali è già stabilito con l'articolo 8 che si debba pagare la tassa nel domicilio legale dei contribuenti, cioè a dire, nella dimora principale di essi, mi sembra che, stabilendo quest'eccezione, si venisse anche ad ottenere il vantaggio di una più equa distribuzione della sovrimposta medesima.

Oltre a questa ragione, milita ancora in favore del mio emendamento quest'altra che, siccome nell'applicazione della legge della tassa sui redditi della ricchezza mobile la causa principale del conflitto di giurisdizione tra provincia e provincia, e comune e comune è stata sempre la questione del luogo ove il contribuente dovesse fare il pagamento, mi sembra che quando si facesse ancora la eccezione per quelle industrie le quali vagano in diverse provincie ed in diversi comuni, si sarebbe ottenuto ancora il vantaggio di vedere la legge più facilmente eseguita ed utilmente applicata.

PRESIDENTE. L'onorevole Spanò-Bolani propone il seguente emendamento:

« Il sottoscritto corregge e completa il suo emendamento all'articolo 15 nel modo seguente:

« È data facoltà alle provincie di sovrimporre centesimi addizionali all'imposta principale fondiaria, ed all'imposta principale sulla ricchezza mobile sino al limite del 25 per 100.

« Uguale facoltà è data a' comuni; però qualora la

provincia non credesse di usare interamente della sua facoltà, quella de' comuni si estenderà di altrettanto, in guisa che nel complesso la sovrimposta fondiaria e quella sulla ricchezza mobile non possano oltrepassare corrispettivamente il 50 per 100.

« Sono esenti da'centesimi addizionali le quote d'imposta sui redditi contemplati nel 2°, 3° e 4° capoverso dell'articolo 4, e negli articoli 5 e 6 della presente legge. »

Propone conseguentemente la soppressione dell'articolo 21.

L'onorevole Spanò-Bolani ha la parola.*

SPANÒ-BOLANI. Dopo la votazione dell'articolo 14 coll'emendamento dell'onorevole Berti-Pichat, trovo una nuova ragione di sostenere lo scopo del mio emendamento. L'emendamento approvato dell'onorevole Berti-Pichat porta che nelle deduzioni da farsi ai redditi fondiari devono anche essere annoverati i centesimi addizionali comunali e provinciali; ora se non si limita ad una data cifra la facoltà ai comuni ed alle provincie di sovrimporre, quanto più essi aumenteranno i centesimi addizionali, tanto maggiore sarà la deduzione che dovrà farsi sui crediti fondiari, epperò tanto maggior pregiudizio ne verrà alla tassa governativa.

Io quindi sostengo essere essenzialmente necessario che si fissi ai comuni ed alle provincie un limite nell'imporre centesimi addizionali, e che questo limite non possa oltrepassare il 25 per cento per il comune, ed il 25 per cento per la provincia, o cumulativamente il 50 per cento, tanto sull'imposta fondiaria, quanto su quella della ricchezza mobile.

Io credo di non avere bisogno di estendermi in maggiori parole per sviluppare il mio emendamento, perchè il suo scopo è chiaro, e prego l'onorevole presidente di porlo ai voti, e la Camera di approvarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Salvagnoli propone che all'articolo 15 si aggiungano le seguenti parole:

« È data facoltà alle provincie di dividere sui comuni per contingente in proporzione della popolazione e della ricchezza fondiaria e mobile le spese provinciali. »

L'onorevole Salvagnoli ha la parola per una breve spiegazione di questo suo emendamento.

SALVAGNOLI. Sarò brevissimo.

Io mi sono preoccupato delle somme molto rilevanti a cui ascendono le imposte provinciali e comunali. Vorrei che i comuni avessero la facoltà di potere a loro piacere imporre più o meno quelle diverse fonti della ricchezza che possono dare i mezzi di pagare queste spese. Vorrei che si concedesse una certa libertà ai comuni, onde provvedere ai loro interessi.

La provincia faccia la divisione di queste somme fra tutti i comuni, e lasci poi in facoltà dei comuni di pagare in quel modo che credono queste spese.

L'oggetto del mio emendamento è adunque di con-

cedere e fissare queste facoltà, e per ciò lo raccomando alla Camera.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questi emendamenti, rammentandole che quello dell'onorevole Berteà è ritirato, e che quindi i soli emendamenti che ancora sussistano sono quelli degli onorevoli Angeloni, Spanò-Bolani, e Salvagnoli.

DEPRETIS. La Commissione non accetta nessuno dei tre emendamenti stati presentati.

Io dico la verità, non ho ben sentito la spiegazione data dall'onorevole Angeloni; forse il ministro, il quale ha potuto intendere le sue parole, potrà rispondergli.

Dirò adunque due sole parole sugli altri emendamenti degli onorevoli Spanò-Bolani e Salvagnoli.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Spanò-Bolani, io capisco che è ispirato da buonissime intenzioni, ma non si è abbastanza preoccupato della possibilità di eseguire le sue proposte, massime per i comuni situati in una parte dello Stato.

Noti l'onorevole Spanò-Bolani che diversissima è la condizione dei comuni d'Italia in ordine alla necessità di ricorrere, per sopperire alle loro spese, ai centesimi addizionali.

Nelle provincie meridionali il suo emendamento nella più gran parte dei casi, e potrei dire nella totalità, potrebbe applicarsi senza nessuno inconveniente; invece nei comuni dell'Italia centrale e superiore sarebbe una vera delusione. Pensi che i comuni della Toscana, per esempio, oltrepassano la media di 100 centesimi per ogni lira e imposta erariale dirette. I comuni dell'Italia superiore si trovano, chi più, chi meno, nella stessa condizione, ma tutti in condizione diversissima, per modo che i centesimi addizionali, riferendosi e ragguagliandosi colle enormi diversità del censimento, raggiungono delle proporzioni straordinarie. Vede dunque che per tutti questi comuni il suo emendamento non avrebbe effetto.

La maggioranza della Commissione, non il presidente, ha aderito all'idea di mettere un limite alla libertà dei comuni d'imporre centesimi addizionali; ma essa ha pure opinato che il mezzo migliore per limitare le spese comunali ed impedire l'accrescimento dei centesimi addizionali, sia quello di provvedere piuttosto con mezzi indiretti che con mezzi diretti. Uno dei mezzi indiretti è già sancito dalla legge comunale, la quale prescrive che quando il decimo dei contribuenti reclama contro le deliberazioni che importano un aumento di spesa, intervenga l'autorità tutoria, la quale possa impedire che la spesa sia fatta. Altri provvedimenti indiretti stanno ancora nel progetto della Commissione, uno dei quali è che quando i centesimi addizionali hanno raggiunto un certo limite, allora bisogna che i comuni esperiscano un'altra imposta, e solo dopo questo esperimento possono aumentare i cente-

simi addizionali, ricorrendo però sempre all'autorità tutoria.

Al di là di questi limiti io credo che non si possa andare, e però, quantunque la Commissione riconosca che le intenzioni da cui fu mosso l'onorevole Spanò-Bolani siano eccellenti, la Commissione non può accettare il suo emendamento.

Non può neppure accettare l'emendamento dell'onorevole Salvagnoli, il quale importa una modificazione profonda nella legge comunale.

Mi permetta l'onorevole Salvagnoli ch'io lo preghi di rimettere a tempo più opportuno la sua proposta. Noi abbiamo il nostro assetto provinciale e comunale che dipende da una legge fatta soltanto l'anno scorso, lungamente meditata, passata per lunga e complicata trafila. Ora questa sua proposta varierebbe interamente quell'assetto. Quindi la Commissione crede di opporsi a questa proposta, perchè non è questo il momento opportuno di variare questa legge. Senoi, signori, in occasione di questa legge solleviamo una questione che può prendere un'estensione enorme, come arriveremo a mettere fine a questa discussione che da tante parti si reclama sia ridotta alla maggior brevità possibile? Quindi io prego l'onorevole Salvagnoli di ritirare il suo emendamento.

MINISTRO PER LE FINANZE. Dirò poche parole per rispondere all'onorevole Angeloni a cui l'onorevole Depretis non ha risposto ancora.

L'onorevole Angeloni vorrebbe che quando un privato abbia industrie le quali si estendono a più di un comune, l'entrata proveniente da quelle industrie, siccome naturalmente non può essere percepita che in uno di quei comuni, dove o dimora o ha la principale abitazione il contribuente, debba quest'entrata andare esente da sovrimposta comunale e provinciale.

Siccome egli propone questa sua aggiunta all'articolo 15 in cui è detto che è esente da sovrimposte comunali e provinciali la imposta sui redditi di che agli articoli 5, 6 e 14, pare che voglia fondare quest'aggiunta sulle ragioni medesime che hanno ispirato alla Commissione la proposta di quella esenzione; ma io non credo siavi la medesima ragione, poichè l'esenzione dalla sovrimposta comunale e provinciale di cui si tratta nell'articolo 15 è motivata principalmente dalla natura dell'entrata imponibile, e dal modo speciale di riscossione che sarebbe la ritenuta.

Quando invece si tratta di un contribuente privato il quale ha un'entrata che non si differenzia dalle altre entrate industriali, e sulla quale l'imposta è esatta colle medesime regole, e nel medesimo modo che per qualunque altra entrata mancherebbe di fondamento quest'esenzione, la quale, ripeto, è fondata sulla natura dell'entrata, e sul modo speciale di riscossione.

Nè si potrebbe dire che vi sia ora una ragione speciale, o la ragione medesima delle altre esenzioni; e che l'entrata, essendo originata da industrie le quali sono

esercitate in altri comuni, non sia giusto che del frutto di quella industria, come base di sovrimposta, godano soltanto quei tali comuni e provincie in cui egli dimora. La legge 14 luglio 1864 che già fu confermata dal vostro voto, stabilisce che l'imposta sui redditi della ricchezza mobile è applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o presunti che essi percepiscono ogni anno, ed all'articolo 10 soggiunge: « l'imposta sui redditi è dovuta nel comune o consorzio ove l'individuo ha la sua dimora » e ciò perchè realmente l'imposta sul reddito non è un'imposta che guardi esclusivamente alla origine di esso, ma considera l'entrata come un frutto di qualche cosa che lo produce; e considera questo frutto in un determinato momento, e cioè quando depurato dalle spese, dagli oneri, e dai debiti, diventa quello che dicesi entrata, entra nella saccoccia del contribuente per disporne come vuole, può essere consumata senza intaccare i capitali, e potrebbe anche andare in aumento dei medesimi.

Ora, siccome questo avviene relativamente alla persona nel luogo dove dimora la persona stessa che amministra questa parte della sua fortuna, indipendentemente dal luogo in cui viene esercitata l'industria che produce quella parte di ricchezza, era naturale che la legge scegliesse l'abitazione del contribuente come il luogo in cui deve essere pagata la tassa.

Questa regola è chiara cosicchè è naturale che là dove l'imposta principale, l'imposta personale, deve essere pagata, quivi pure deve esser colpita dalla sovrimposta provinciale e comunale. Può ben sollevarsi il dubbio se non sia questa una delle vere ragioni per le quali possa sostenersi che l'imposta sulla entrata è poco soggetta per sua natura a sovrimposte; ma una volta che le sovrimposte si ammettono, che il diritto a sovrimposta si riconosce è impossibile esentare una entrata, quando colui che la percepisce la ritrae dai frutti che gli vengono da industrie sparse in diversi comuni.

Osservo poi che, quando si tratta di redditi industriali, che possono considerarsi indipendenti fra loro, allora, a norma dell'articolo 10, che ho citato, la imposta non segue necessariamente la dimora del contribuente, ma si applica in quei comuni dove gli stabilimenti industriali sono collocati, o dove la industria si esercita.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Angeloni per una dichiarazione.

ANGELONI. Dalle idee così lucidamente svolte dall'onorevole ministro delle finanze, mi avveggo che io non sono stato molto felice nello esporre i miei concetti.

Io aveva detto che le ragioni che mi spingevano a proporre questo emendamento erano due. La prima partiva dal principio generale che per le sovrimposte comunali e provinciali dovesse ritenersi il principio che dove il reddito si verificava e dove questo reddi-

si consumava, queste sovrimposte potessero soltanto essere logiche e giuste. E infatti l'onorevole ministro nella fine del suo discorso, accennava a questo fatto, e lo ripeteva come una grave obbiezione, che potrebbe farsi circa ai centesimi addizionali.

Oltre a questa ragione, io diceva quasi a soccorso di essa, che si sarebbero potute con quell'aggiunta proposta, evitare dubbie interpretazioni della legge. E per viemaggiormente esplicarvi, o signori, il mio concetto, porto ad esempio quanto è avvenuto circa un'applicazione della legge sui redditi della ricchezza mobile. Nella Commissione centrale di appello, sorgeva la questione intorno alle industrie pastorali delle diverse provincie appennine del napoletano, che scendono nella stagione iemale a pasturare ne' vasti piani del Tavoliere di Puglia, dove dovesse questa tassa pagarsi, se nei comuni ove queste industrie si esercitavano in una parte dell'anno, oppure in altri comuni, dove andavano a svernare.

Rispetto a questo dubbio fu deciso più volte dalla Commissione stessa con molta giustizia, ed io qui colgo l'occasione di rendere tributo di pubblica lode ad essa, come al suo egregio presidente il chiarissimo economista professore Ferrara per la dottrina e l'intelligenza messe a risolvere le più complicate questioni. Quei dubbi, cui accennava, furono risolti è vero come dovevano essere, cioè che nel domicilio o luogo della principale dimora del contribuente dovesse questa tassa pagarsi. Quantunque questo principio fosse già stabilito in tal modo e confermato con l'articolo 8, pur tuttavia se una nuova dichiarazione venisse fatta nel senso del mio emendamento sarebbe una ragione di più per distruggere altri conflitti per altre industrie che potessero trovarsi in simili condizioni di quelle, cui portava testè ad esempio. Oltre a ciò si consideri che questi conflitti e queste questioni potrebbero seguitare ad avere un movente, seguiterebbero ancora a ragione dei centesimi addizionali, comunali e provinciali.

Infatti, io ricordo per viemaggiormente chiarire le mie idee, che l'onorevole Sella pochi giorni prima di cadere dal suo seggio ministeriale presentando nell'ultimo dicembre la relazione sul progetto di legge sui redditi della ricchezza mobile fra le diverse ragioni, con le quali appoggiava le sue proposte di non più facultare le provincie ed i comuni ad imporre questi centesimi addizionali, diceva che gravissima era quella dei conflitti perenni fra provincia e provincia, consorzio e consorzio, per vedere dove questi contribuenti dovessero pagare. Egli è vero che adesso la legge è stabilita sul principio della quotità, ma dacchè si vuol concedere dalla nostra Commissione, dall'onorevole ministro delle finanze, il diritto di sovrimporre questi centesimi addizionali, comunali e provinciali, ben veggono che resta intera la questione di esser sempre nei comuni e nelle provincie l'utile vaghezza di appropriarsi un reddito maggiore.

Ripeto: è già una massima quella stabilita dalla giurisprudenza finanziaria adottata dalla Commissione centrale d'appello. Se questa massima di giurisprudenza, come veggio che accenna di ritenere l'onorevole signor ministro delle finanze, deve considerarsi come certa e definitiva, io non insisterei più oltre; ma io credo che per altra questione potrebbero sempre elevarsi dei dubbi, e col mio emendamento potrebbe ciò essere evitato.

Dopo queste mie ripetute dilucidazioni, spero che vorranno compiacersi la Commissione, l'onorevole ministro e la Camera di persuadersi della utilità e giustizia del mio emendamento.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se l'emendamento dell'onorevole Angeloni è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Domando all'onorevole Spanò-Bolani, se insiste perchè io metta ai voti il suo emendamento.

SPANÒ-BOLANI. Insisto.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Domando all'onorevole Salvagnoli, se dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente della Commissione, insiste nel suo emendamento.

SALVAGNOLI. Dirò brevemente perchè...

PRESIDENTE. La prego di dire solo se insiste o non insiste.

SALVAGNOLI. Insisto per queste ragioni. Io non credo che la mia proposta sia una modificazione della legge comunale e provinciale, in ogni caso questa modificazione è richiesta dall'articolo 15 della Commissione, la quale limita la facoltà d'imporre 25 centesimi addizionali sulla ricchezza mobile; siccome le spese provinciali sono gravissime, così la provincia sarà obbligata ad imporre enormemente la fondiaria, e sarà fatta così un'ingiustizia con questa disposizione contraria allo Statuto, che vuole che le imposte sieno ripartite egualmente su tutti i contribuenti, quindi vorrei lasciare ai comuni facoltà di mettere sovrimposte sul dazio consumo e sulle altre specie d'imposte secondo quello che crederanno meglio.

Questa è la ragione che mi fa persistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onorevole Salvagnoli è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

L'onorevole Tiberio De Blasio mi ha avvertito che il suo articolo 20 *bis* debb'essere 15 *bis*, poichè è occorso un errore di stampa. È quindi questo il momento opportuno di parlo in votazione, se sarà appoggiato.

Egli propone che s'inserisca dopo l'articolo 15 un altro articolo così concepito:

« È data facoltà ai comuni ed alle provincie d'aggiungere centesimi addizionali all'imposta fondiaria,

solo quando mercè gli altri dazi consentiti dalla legge non avranno potuto sul loro bilancio coprire lo importare delle spese obbligatorie. »

DE BLASIO TIBERIO. Poichè in questa proposta di legge si prendono in mira i centesimi addizionali provinciali e comunali, credo cosa opportuna proporre dopo l'articolo 15 un articolo addizionale il quale ha uno scopo interessantissimo. Certo è che i centesimi addizionali sono una risorsa importante dei comuni, ma certo è del pari, come possono farne testimonianza tutti coloro che si occupano della cosa pubblica, la facoltà di sovrimporli è nei piccoli centri sorgente di gravissimi abusi; imperciocchè assai frequentemente si è veduto che i municipi invece di ricorrere alle proprie risorse, le quali ricadono principalmente su quei cittadini che traggono profitto dalle spese che si fanno dal comune, si valgono per lo contrario di questa risorsa, la quale bene spesso non grava coloro che godono delle spese comunali.

Spiegherò più chiaramente la mia idea dicendo che accade ben di frequente che i proprietari del suolo in un comune non sono i comunisti. Certo è che le spese di amministrazione del comune, le spese di bonificazione che si fanno nel comune, sia per miglioramento di strade, sia per la guardia nazionale importano a coloro che ne sono proprietari, ma importano dieci, venti, cento volte di più a coloro che sono proprietari e domiciliati nel comune medesimo.

Ora accade ben sovente, come io diceva, che invece d'imporre il dazio di consumo, invece d'imporre tutti quegli altri dazi che la legge comunale e provinciale permette ai municipi, si credono lecito di cominciare ad imporre la tassa fondiaria, vale a dire di mettere i centesimi addizionali sulla tassa fondiaria, sulla tassa dei fabbricati, e sulla tassa di ricchezza mobile; è questo un grave inconveniente, il quale deve richiamare l'attenzione del legislatore, tanto più in quanto che il ministro dell'interno, se fosse qui presente, potrebbe farmene testimonianza, come di ciò moltissimi reclami siano a lui veduti, e come per questo fatto molte volte i prefetti abbiano dovuto interessarlo per ottenere una specie d'interpretazione autentica della legge comunale, nella quale per ordine di disposizione numerica sono posti i diversi cespiti, di cui si possono valere i comuni per loro vantaggio.

All'ultimo numero di quella tal classificazione che l'articolo mette, è indicata la sovrimposta fondiaria; quindi si domandava se quella disposizione graduata dell'articolo della legge comunale e provinciale fosse tale che dovesse obbligare i comuni. Ma poichè ora si tratta di stabilire le norme opportune relative alle imposte dei centesimi addizionali, io sono d'avviso che sarebbe cosa giusta e degna del Parlamento e del legislatore di occuparsi di questa sovrimposta fondiaria e sui fabbricati nei bilanci comunali, e tanto più stimò necessario d'insistere su di ciò che le signorie vostre

vedono come dopo i carichi che sono stati rovesciati colla legge attuale sulla proprietà fondiaria, come dopo il carico gravissimo che alla proprietà fondiaria darà il famoso articolo 14, è regolare che non vi si aggiunga quest'altro aggravio, che verrà di giù in su, vale a dire che verrà molto frequentemente dalla classe di coloro i quali naturalmente sono interessati e sono inclinati ad aggravare i possessori di terre. Quindi insisto, perchè piaccia alla Commissione accettare l'emendamento da me proposto come cosa perfettamente giusta.

PRESIDENTE. Domando alla Camera, se l'articolo addizionale proposto dall'onorevole De Blasio Tiberio è appoggiato.

(È appoggiato.)

PROTASI. Io proporrei un'aggiunta a questo emendamento dell'onorevole De Blasio, ed è che invece delle parole: *degli altri dazi consentiti dalla legge*, si dica: *mercè gli altri dazi e tasse consentite dalla legge*. Proporrei cioè l'aggiunta della parola *tassa*.

DE BLASIO TIBERIO. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Depretis.

DEPRETIS. Prego la Camera ad osservare che nella proposta dell'onorevole De Blasio si contiene una gravissima questione, la questione cioè di variare interamente il disposto dell'articolo 118 della legge comunale. Che cosa dice quell'articolo? Dice che in caso di insufficienza delle loro rendite, nei limiti e in conformità della legge, i comuni potranno ricorrere ad alcune sorgenti di rendite che sono nell'articolo stesso indicate. L'emendamento dell'onorevole De Blasio consisterebbe nell'obligare i comuni ad esaurire tutte le altre sorgenti d'imposta menzionate nell'articolo 118 della legge, prima di ricorrere ai centesimi addizionali. L'onorevole De Blasio comprende nel suo emendamento tanto le provincie che i comuni.

Quanto alle provincie mi permetterei di osservare che non hanno facoltà dalla legge d'imporre dazi, e non hanno altra risorsa fuori di quella di ricorrere ai centesimi addizionali. In fatti quale altra sorgente di reddito di qualche importanza hanno le provincie all'infuori delle sovrimposte? Dunque quanto alle provincie lo pregherei di osservare che il suo emendamento non avrebbe possibilità di esecuzione.

Molto grave poi sarebbe la disposizione intorno ai comuni. Noti la Camera, e lo può vedere dai documenti che furono distribuiti, annessi al progetto della Commissione, in che modo le diverse materie tassabili sono ripartite nello Stato. Nei comuni rurali, ad esempio, a parlar di dazi di consumo, è una cosa, mi si permetta il dirlo, poco seria; tutti sappiamo che quei comuni se arrivano a percepire quel tanto che basta onde pagare al Governo il canone che è loro imposto è tutto quello che mai si possa immaginare di fortunato nella loro amministrazione. Dunque per la generalità dei comuni rurali coll'emendamento dell'onorevole De Blasio non si riuscirebbe che ad obbligare tutti i comuni a

fare degli sforzi impotenti o per istituire dei dazi, o per ricorrere ad altre sorgenti di tassa fra quelle menzionate nell'articolo 119 della legge, ma tutte queste sorgenti di rendita, o non sarebbero sufficienti a dare una risorsa di una certa importanza, o si convertirebbero in un aumento dell'imposta prediale, ma fatto in un modo molto meno razionale di quello che si farebbe col mezzo dei centesimi addizionali i quali poi hanno una base fissa, e sono ancora molto meglio regolati.

Quanto agli altri comuni più importanti, Dio buono, noi abbiamo nella legge attuale le disposizioni che si riferiscono al dazio di consumo, e sappiamo come abbiamo dovuto far pesare la mano sopra tutte le materie che formavano una sorgente di rendita pei comuni. Lasciate un po' che i comuni provvedano ai loro bisogni il meglio che credono e il meglio che possono; sono già messi in una condizione assai dura dalle diverse disposizioni della legge di finanza che noi vi abbiamo presentato. Adesso col dire ai comuni: esaurite la vostra attività facendo sforzi impotenti per procurarvi altre risorse prima di toccare le imposte dirette, voi costringereste i comuni ad esaurire molto tempo e molte pratiche che importano sempre una certa spesa per dei tentativi che poi non avranno nessuna importanza. Io pregherei l'onorevole De Blasio a voler riflettere a queste osservazioni ed a voler vedere se veramente una disposizione così grave, come quella che muterebbe il disposto dell'articolo 118 della legge comunale possa completamente essere esaurita in occasione di una legge di finanza che tutti desideriamo di vedere urgentemente votata.

PRESIDENTE. Il deputato Cancellieri ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI. Io pure mi preoccupo della questione trattata dall'onorevole De Blasio; soltanto fo un'osservazione pratica sulla non applicabilità del suo sistema; perchè i comuni possono imporre dei dazi, e sta bene, ma hanno delle spese obbligatorie.

Secondo la proposta del mio amico De Blasio, i comuni non potrebbero ricorrere alle sovrimposte per far fronte alle spese obbligatorie, se non quando i dazi di consumo, e tutt'altri dazi loro permessi, non offrano tanto da poter sopperire ai bisogni del comune. Ma badate che ci sarebbe in pratica il mezzo per eludere questa disposizione. I comuni non imponendo dazi e non stanziando spese obbligatorie, quale sarebbe il mezzo pratico per fare sì, che i comuni adempiano a quelle spese?

La deputazione provinciale farebbe d'ufficio gli stanziamenti e sovrimporrebbe sulle imposte dirette, poichè non avvi altro mezzo legale per poter obbligare i comuni a soddisfare le spese obbligatorie. Così i comuni indirettamente, senza che facciano alcun atto, semplicemente con un atteggiamento negativo, otterrebbero lo scopo di sovvenire alle spese obbligatorie colla sovrimposta sulle dirette,

Per queste considerazioni, io pregherei l'onorevole mio amico De Blasio a trovare altro modo, o meglio, a limitare, se crede che sia eccessiva la facoltà di elevare gli addizionali sino ai 50 centesimi per la fondiaria, ed ai 25 per la ricchezza mobile; ma io credo che in pratica col suo emendamento non si possa ottenere lo scopo, a cui egli tende.

PRESIDENTE. Il deputato Pepoli ha facoltà di parlare.

PEPOLI. Se l'onorevole De Blasio insiste nella sua proposta, pregherei la Camera a non volerla accogliere; poichè essa apporterebbe un grandissimo perturbamento in tutta l'amministrazione comunale; perturbamento che credo non sia neppure utile a quei proprietari fondiari ch'egli vorrebbe proteggere.

Mi permetta l'onorevole De Blasio che io gli dica che la Camera deve tutelare gl'interessi di tutti i contribuenti, e non quelli soltanto di una classe. Ora se noi votassimo l'articolo aggiuntivo dell'onorevole De Blasio, noi non avremmo riguardo che ad una sola classe di contribuenti, cioè a quella dei proprietari fondiari, a detrimento di tutti gli altri, i cui interessi debbono starci a cuore quanto quelli della classe in nome della quale ha parlato l'onorevole De Blasio.

Inoltre farò osservare all'onorevole proponente, che la conseguenza del suo articolo aggiuntivo sarebbe di gravare la mano smisuratamente sopra i contribuenti della ricchezza mobile o sopra i contribuenti del dazio consumo. Ora io credo che sia dovere de' Consigli comunali il tenere la giusta bilancia fra le diverse classi di contribuenti, e che non sta alla Camera il dire ai comuni: per quanto riguarda i contribuenti del dazio consumo potete gravare la mano quanto vi pare; ma in quanto alla proprietà fondiaria, voi non potete gravarla.

Se il dazio consumo, come in Francia, e come in molti altri paesi, fosse lasciato completamente ai comuni, comprenderei l'emendamento dell'onorevole nostro collega; ma in Italia, massime colla nuova proposta della Commissione, il dazio consumo è in grandissima parte appropriato allo Stato. I contribuenti del dazio consumo quindi si trovano in identica condizione davanti all'erario, come i contribuenti dell'imposta fondiaria.

L'onorevole nostro collega non ha che da esaminare gli articoli proposti dalla Commissione, per vedere come essa abbia aggravato, secondo me, smisuratamente la mano sopra le carni, le farine e gli olii. Ora vuol egli che i comuni siano costretti ad aggravare implacabilmente questi contribuenti a beneficio degli altri?

Se esamino le proposte della Commissione, io veggio che essa ha portato il dazio sulle carni, tra governativo e comunale, a tre soldi per chilogramma. Ora questo mi pare enormissimo. Come vuole adunque l'onorevole De Blasio creare un privilegio a favore dei proprietari fondiari? Con quale diritto? Io franca-

mente non vi potrei acconsentire. Non voglio dilungarmi, perchè spero che la Camera respingerà l'emendamento dell'onorevole De Blasio; ma mi riservo di prendere la parola sull'articolo 21, poichè io ho in animo di proporre alla Camera un emendamento che spero sarà da essa accolto, tanto più facilmente in quanto che esso, a mio avviso, non reca nessuna perturbazione all'economia del progetto della Commissione. Io insisto quindi perchè quest'emendamento venga rigettato.

DE BLASIO TIBERIO. La Commissione intende essa di fare una regola permanente e costante, per l'esazione della tassa fondiaria, quel tanto per cento che attribuisce ai comuni, sì o no? Il sistema che essa propone, secondo me, è fatto per creare come tassa ordinaria quel tanto che i comuni sovrimpongono. La dimostrazione è chiarissima. Ai comuni tornerà sempre più a conto di sovrimporre alla tassa prediale, di sovrimporre alla tassa dei fabbricati, anzichè imporre sul dazio consumo, questa tassa prediale la quale ha dato luogo a delle discussioni così vive come quelle che sono state fatte durante questi ultimi tre giorni.

Ma è essa poi da tener presente l'opposizione che faceva l'onorevole presidente della Commissione, cioè che non sarebbe questo il luogo d'occuparsi d'un così radicale emendamento all'articolo 118 della legge comunale e provinciale? Il sistema della Commissione già porta una modificazione abbastanza radicale, abbastanza profonda a quell'articolo 118: imperocchè, o si parte dal principio della libertà intera che debbono avere i comuni, ed allora domando, perchè la Commissione non fa omaggio a codesta libertà, lasciando il pieno arbitrio ai comuni di sovrimporre alla tassa fondiaria quanto vogliono: tanto più che dagli allegati medesimi che la Commissione ci ha passati, noi vediamo come i comuni, se erano prudenti giudici della quantità di codesta tassa, avevano molto diversamente arbitrato, molto diversamente stimato intorno all'importanza di quella tassa, dacchè noi vediamo dei comuni, i quali avevano meglio che raddoppiato la sovrimposta e degli altri i quali si erano tenuti molto basso. Ora se la Commissione ha creduto di non dover lasciare questa piena libertà d'arbitrio a' comuni, io non vedo perchè noi ci abbiamo a fermare nel limitare la libertà dei comuni a quel limite che stabilisce la Commissione e non ad un limite ulteriore, come è quello ch'io propongo.

Io sono pronto ad accettare degli emendamenti che possano migliorare il sistema ch'io propongo, ma quello a cui io tengo soprattutto è che non sia dato a' comuni di sgravare di ogni peso i cittadini godenti dei vantaggi dell'amministrazione comunale, per rovesciarlo su coloro che non hanno altro che le proprietà nei comuni medesimi. Certo è che la condizione di costoro è molto differente dalla condizione di quelli che sono cittadini. Questi godono dei benefici dell'am-

ministrazione e personalmente e per le loro proprietà. Il godimento personale de' benefici di una buona amministrazione del comune val dieci volte il beneficio che si fa alla proprietà. Ora, che ragion v'è per cui un uomo che abbia la sua proprietà posta in un comune differente da quello della sua residenza, abbia per questo a veder rovesciato sulle sue spalle intero od in buona parte il peso delle spese d'amministrazione di quel comune? Eppure, signori, questo noi l'abbiamo visto ben sovente avvenire, e più si va innanzi tanto maggiormente crescerà questo inconveniente, poichè i comuni spesso ci ritroveranno il loro tornaconto.

Nè mi muove l'osservazione abbastanza grave fatta dall'onorevole marchese Pepoli. Egli dice che con questo metodo sarebbe creato un privilegio a favore della proprietà. Ben lungi! La proprietà fondiaria con questo sistema non sarebbe che livellata, imperciocchè non è giusto che essa venga chiamata a concorrere, come si fa ora in molti casi, abusando di questa facoltà, nelle spese comunali. La proprietà fondiaria può essere chiamata a concorrere a queste spese, ma solamente in sussidio di altre fonti, inquantochè essa non include necessariamente l'estremo della cittadinanza. È questo estremo, che fa obbligatorio il concorso alle spese comunali: allorchando l'individuo deve concorrere alla spesa comunale per ragioni soltanto della proprietà ch'egli rappresenta nel comune, non è giusto, non è regolare che vi concorra nella medesima proporzione con cui vi concorrono coloro che sono proprietari e cittadini nel medesimo tempo; l'intento dell'emendamento o articolo addizionale che propongo è questo, ed io sono disposto ad accettare gli emendamenti che si potessero fare per migliorare l'eseguibilità di questo concetto; insisto però sempre nell'emendamento medesimo.

DEPRETIS. Noterò alla Camera che questa questione è gravissima, e che è scarso il numero dei deputati presenti alla discussione. Qui si tratta di un provvedimento che varia interamente l'amministrazione finanziaria dei comuni; ad ogni modo sono disposto a seguitare la discussione.

L'onorevole De Blasio faceva la questione abbastanza nota dell'absentismo. Ci diceva che perchè un proprietario possiede in un comune, ma non vi dimora, debba questo essere un motivo per cui non sia tassato colla stessa proporzione. Quanto all'imposta comunale io voleva che, prima di ricorrere all'imposta diretta, che è poi, massime pei comuni rurali, la sola sorgente di qualche rilevanza, con cui i comuni possano sopporre alle spese, che si esaurissero tutti i dazi di consumo, tutti gli altri balzelli, tasse locali, prima di ricorrere alle sovrapposte nelle tasse dirette.

Mi permetta l'onorevole De Blasio di osservare che i dazi da lui indicati pesano principalmente sulle classi povere perchè sono tasse di consumazione.

Ora io credo che l'onorevole De Blasio non abbia va-

lutata tutta l'importanza dell'obbiezione fatta dall'onorevole Pepoli, il quale gli faceva osservare che sulle materie che vanno soggette a questi dazi che dovrebbero essere imposte anche nell'interesse dei comuni, la Commissione ha già aggravato la mano nell'interesse dello Stato.

Ora vorremo noi ancora spingere, dirò così, i comuni ad esagerare le tasse di consumazione?

Non lasceremo a loro quella libertà d'azione che la legge consente almeno nella scelta delle tasse che la legge stessa lascia a loro disposizione? E vorremo costringerli a far pesare sui contribuenti i più poveri le spese dei servizi comunali?

Io credo, o signori, che questo è un provvedimento gravissimo. Che sorta di autonomia si lascierebbe ai comuni, se si adottasse la disposizione dell'onorevole De Blasio? I comuni hanno una diversa complessione economica, lo sappiamo; ora in alcuni comuni sarà conveniente che si applichi il sistema dell'onorevole De Blasio, ma chi è il giudice più competente? Certo la rappresentanza comunale.

Per me credo che sarebbe disposizione enorme quella di costringere i comuni a toccare il *maximum* di tutte le tariffe di consumazione prima di mettere un solo centesimo addizionale sulle imposte dirette, tanto più, o signori, che quei contribuenti che possiedono stabili in un comune e che non vi dimorano non pagano in quel comune l'imposta sulla ricchezza mobile, nè tasse di consumo; sarebbe un privilegio che loro verrebbe accordato.

Forsechè i beni stabili posti in un comune non godono dei servizi comunali, quand'anche il proprietario non vi dimori?

Io credo che non bisogna spingere le cose sino a questi estremi.

Del resto la Commissione ha introdotta una modificazione alla legge comunale nel senso di limitare fino a 100 il limite dei centesimi addizionali, ma non ha toccata l'altra importante disposizione che è molto più strettamente connessa colla libertà comunale, ed è quella di lasciare alla Rappresentanza la libera scelta dell'una o dell'altra imposta, secondochè la costituzione propria del comune richiede. La Commissione mantiene su questo punto il disposto della legge comunale vigente; ed io prego la Camera di respingere la proposta De Blasio.

(Voci. Ai voti!)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole De Blasio.

Voci. Ai voti! ai voti!

SALARIS. Non entro in merito, solo propongo l'ordine del giorno puro e semplice sulla proposta.

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

PESCATORE. Io debbo domandare uno schiarimento alla Commissione.

Io non so per quale ragione essa abbia negato ai comuni la facoltà d'imporre centesimi addizionali alla tassa fondiaria diretta, e prego la Camera di avvertire che la questione che facilmente si solleverà dopo la mia domanda di schiarimento è delle più gravi che si possono sollevare sulla materia, e ne sorgerà forse un emendamento, che potrà di gran lunga migliorare il sistema proposto dalla Commissione.

Io osservo innanzi tratto, che, dopo la votazione dell'articolo 14 abbiamo sulla rendita fondiaria due forme di tassa: l'una è il tributo fondiario catastale; l'altra la tassa diretta in base alle denunce ed alle successive verificazioni venne dalla Commissione riputata più equa, di più giusto riparto, altrimenti non avrebbe votato l'articolo 14, e per aumentare i proventi delle finanze avrebbe senz'altro imposto un secondo decimo.

Se dunque la tassa in base alle denunce e verificazioni è riputata più giusta in confronto del tributo catastale, perchè mai, dovendo anche i comuni e le provincie imporre la rendita fondiaria, dovranno esclusivamente attenersi ai centesimi addizionali sul tributo catastale e lasciar in disparte la tassa emergente dalle denunce e successive verificazioni?

Io non so veramente comprendere da quale ragione sia stata condotta la Commissione ad escludere dai centesimi addizionali questa nuova tassa.

Io osserverò alla Commissione che, se si ammette la facoltà d'imporre centesimi addizionali alla tassa diretta di nuova forma, allora troverà il mezzo di limitare, non dico assolutamente, ma relativamente i centesimi addizionali sul tributo catastale. Allora potrà, ad esempio, stabilire che i comuni possano bensì ricorrere ai centesimi addizionali catastali sino alla cifra di cinquanta centesimi, ma dopo debbano sperimentare i centesimi addizionali sulla tassa fondiaria nuova, e quindi mettere in opera la tassa sul valore locativo. Seguendo tali basi, i comuni provvederebbero le finanze loro a questo modo: prima di tutto imporrebbero cinquanta centesimi addizionali sul tributo catastale antico, quindi dovrebbero usare i centesimi addizionali sulla tassa nuova sino a raggiungere il principale della tassa governativa. Ciò non bastando, darebbero mano all'imposta sul valor locativo. E in ultimo provvederebbe la deputazione provinciale, consentendo altri centesimi sull'una e sull'altra forma di tassa fondiaria.

La Camera ben comprende che col sistema da me accennato si estende il beneficio di una più giusta ripartizione anche al tributo locale; che le operazioni

di accertamento acquisterebbero una maggiore importanza anche agli occhi delle popolazioni, le quali, nel sistema contrario, si danno un gran movimento per poca cosa; che, infine, interessando i comuni alle operazioni di accertamento (e s'interessano facendoli partecipare al risultato), potrebbe ottenersi da loro una cooperazione, un aiuto efficace nella verifica delle denunce. Infatti sono i comuni che possono aiutare queste operazioni, che possono dare delle indicazioni atte ad aiutare l'opera dei tassatori, dei verificatori e dei periti; e quando i comuni saranno costretti di ricorrere anch'essi alla tassa nuova pei loro bisogni, credo che al potere aggiungeranno il volere. Mi pare che queste idee non dovrebbero dispiacere alla Commissione, non essendo esse che un ulteriore sviluppo delle sue proposte. Attenderò gli schiarimenti che vorrà darmi la Commissione, riservandomi di fare una proposta formale e di sostenerla.

CORRENTI, relatore. Non darò che uno schiarimento storico, il quale si rannoda cogli schiarimenti che ho dati quest'oggi a proposito del discorso e del sistema del signor ministro.

La Commissione, come ho detto, ha sempre considerato questa nuova tassa sull'imposta fondiaria, come una tassa straordinaria: anzi la forma prima, con cui essa fu concepita è quella di una vera sovratassa. Seguendo quest'ordine d'idee la Commissione non ha creduto di assidere la sovrimposta comunale e provinciale sopra un'imposta transitoria, sopra un'altra sovrimposta, poichè in questo vi ha una specie di contraddizione.

Le cose dette dall'onorevole Pescatore hanno fatto un certo senso sull'animo mio. Ritengo che nelle sue osservazioni si contenga molto del ragionevole. Per ora non ho voluto far altro che esporre i motivi, dai quali è stata guidata la Commissione nel determinare la non imponibilità della sovratassa.

Mi riservo di dire domani qual è l'avviso definitivo della Commissione.

La tornata è chiusa alle ore 5 3/4 pomeridiane.

*Ordine del giorno per la tornata di domani
(Alle ore nove del mattino).*

1° Seguito della discussione del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari.

Discussione dei progetti di legge:

- 2° Coltivazione delle risaie;
- 3° Convenzione monetaria conchiusa colla Francia, col Belgio e colla Svizzera;
- 4° Ordinamento del credito fondiario.